

Worthington S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

[ex D.Lgs. 231 del 2001]

PARTE GENERALE

Gennaio 2018

- Ultimo aggiornamento approvato con
decisione del CDA del 13.3.2018 -

INDICE

<u>DEFINIZIONI</u>	4
<u>PREMESSA</u>	6
<u>1. IL D.LGS. 231/2001</u>	14
1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI	14
1.2 L'EFFICACIA DEL MODELLO E L'APPARATO SANZIONATORIO	20
1.3 OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SOCIETÀ.....	24
1.4 ESONERO RESPONSABILITÀ ENTE.....	27
1.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	28
<u>2. LE LINEE GUIDA</u>	29
<u>3. IL MODELLO</u>	30
3.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	30
3.2 LA FUNZIONE DEL MODELLO.....	34
3.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE	35
<u>4. I PROCESSI SENSIBILI DELLA SOCIETÀ</u>	36
<u>5. L'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA (ODV)</u>	36
5.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA E REQUISITI... 36	
5.2 NOMINA E REVOCA.....	40
5.3 RAPPORTI TRA DESTINATARI E ORGANISMO DI VIGILANZA	41
5.4 FLUSSI INFORMATIVI: <i>REPORTING</i> DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE SOCIETARIO.....	42
5.5 <i>REPORTING</i> VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE.....	43
5.5.1 SEGNALAZIONI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2-BIS DEL DECRETO.....	44
5.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	46
5.7 CLAUSOLA GENERALE	46
<u>6. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO</u>	47
<u>7. SISTEMA DISCIPLINARE</u>	50
7.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	50
7.2 MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI	51
7.2.1 VIOLAZIONI DEL MODELLO	51
7.2.2 LE SANZIONI	52
7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	54
7.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI.....	55
7.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER.....	55

7.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'OdV E DI ALTRI SOGGETTI CUI COMPETE L'INDIVIDUAZIONE E LA CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DEL COMPORAMENTO POSTO IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEL MODELLO	55
<u>8. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO.....</u>	<u>56</u>



Definizioni

- “CCNL”: il contratto applicato da Worthington S.r.l., ivi incluso il contratto collettivo nazionale per dirigenti d’azienda dell’industria;
- “Organismo di Vigilanza o ODV”: è l’organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e sull’aggiornamento dello stesso;
- “Consulenti”: si intendono coloro che agiscono in nome e/o per conto di Worthington S.r.l. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti (compresi naturalmente i dirigenti) di Worthington S.r.l.;
- “D.Lgs. 231/2001 o Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001;
- “Worthington”: è la Worthington S.r.l. con sede legale in Desio (Monza), Via Rossini, 90 e sede secondaria in Marcianise Via Strada Statale Sannitica 87 Km.19;
- “Linee Guida”: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da

Confindustria;

- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo indicato nel D.Lgs. 231/2001;
- “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Worthington;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: sono le controparti contrattuali di Worthington siano esse persone fisiche o giuridiche che “cooperino” o collaborino con la società nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili”: sono le attività di Worthington nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001;
- “Destinatari”: i soggetti cui è rivolto il Modello (quali Amministratori, Componenti del Collegio Sindacale, dipendenti, collaboratori, procuratori e consulenti).

* * *

Premessa

La Società è sensibile alle novità legislative ed in particolare alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 231/2001 per quanto riguarda il principio della responsabilità diretta delle società con riferimento alla commissione di determinati reati, meglio identificati nel seguito, nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

La Società è fortemente convinta della necessità di evidenziare in ogni sede che la commissione di reati è sempre e comunque contro l'interesse della Società stessa, anche quando, apparentemente, taluni effetti dei reati possano risultare a suo vantaggio.

Pare altresì evidente che i reati indicati nel D.Lgs. 231/2001 siano ragionevolmente destinati all'ampliamento soprattutto in virtù degli interventi di rango europeo.

*

La Società, con il presente documento, intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 231/2001, in tema di "*responsabilità amministrativa*" delle persone giuridiche, ma intende altresì approfittare dell'occasione offerta da tale norma per evidenziare, ancora una volta, quali siano le politiche (ed i principi) di comportamento della Società, in particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell'etica e del rispetto della legalità, avendo come obiettivo ultimo la realizzazione di un

vero e proprio “*manuale*” di politica di prevenzione e di contenimento del rischio di reato che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l’assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all’uopo disponibili.

In ragione di quanto sopra, la Società, nel corso della sua storia ha sempre profuso un notevole impegno e un analitico sforzo tesi a conformare e sviluppare una politica dell’etica, della legalità, del rispetto dei principi generali e delle regole di buon comportamento – come sarà nel seguito precisato – nonché, recentemente, uno sforzo teso al rispetto delle norme indicate nel D.Lgs. 231/2001, coinvolgendo, in tale opera, i propri amministratori, i sindaci, i dirigenti e i dipendenti.

Il presente Modello, richiedendo competenze multidisciplinari, è stato elaborato e predisposto grazie ad un gruppo di lavoro costituito da soggetti interni alla Società con l’ausilio ed il supporto, soprattutto per disporre di una valutazione indipendente e tecnico – professionale del Modello stesso, di professionalità esterne, ed ha coinvolto, naturalmente, tutte le aree e le funzioni aziendali (anche attraverso, come vedremo, una diretta e marcata responsabilizzazione dei vari responsabili di funzione tramite il processo di c.d. *autovalutazione*).

Il presente Modello, anche al fine di agevolare l’eventuale e futuro

aggiornamento ⁽¹⁾ sulla base dei continui cambiamenti ed integrazioni cui sarà soggetto, è composto dalle seguenti sezioni:

1. Modello Parte Generale
2. Modello Parte Speciale n. 1: Reati contro la P.A.
3. Modello Parte Speciale n. 2: Reati societari
4. Modello Parte Speciale n. 3: Reati transnazionali
5. Modello Parte Speciale n. 4: Prevenzione degli infortuni sul lavoro
6. Modello Parte Speciale n. 5: Reati contro l'industria e il commercio
7. Modello Parte Speciale n. 6: Reati in materia di violazione del diritto d'autore
8. Modello Parte Speciale n. 7: Reati ambientali
9. Modello Parte Speciale n. 8: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
10. Modello Parte Speciale n. 9: Autoriciclaggio

Allegato A: i Processi Sensibili

¹ E' evidente che l'aggiornamento *de quo* riguarda l'eventuale inserimento di nuovi Reati o di nuove condotte illecite, conservando invece il Modello, una struttura ed una funzione orientativa che, tutto sommato, resterà immutata sia con riferimento ai principi in esso stabiliti che avendo riguardo ai protocolli ivi indicati.

Tale precisazione è giustificata dalla necessaria esigenza di creare una sufficiente "sedimentazione" ed "introiezione" dei principi che possano guidare i Destinatari del Modello.

Allegato B: Documento di valutazione dei rischi

Allegato C: Parte Normativa - D.Lgs. 231 del 2001 (e successive modifiche e integrazioni)

Costituiscono parte integrante del Modello, ancorché non allegati, i seguenti documenti:

L'organigramma aziendale.

Le procedure aziendali (ivi comprese quelle esistenti in tema di sicurezza)

Le Linee Guida di Confindustria

E' necessario in ogni caso precisare che il Modello adottato dalla Società rinvia o si riferisce, in molti casi, ad una molteplicità di fonti e di riferimenti interni aziendali (es. procedure, Codice Etico, manuali, modulistica, schemi e flussi di lavoro, ecc.) il cui testo non verrà riprodotto in questa sede per evidenti ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva. Tali fonti e riferimenti sono peraltro rese disponibili ai Destinatari e sono comunque sempre reperibili nei *data base* aziendali o all'interno del sito *internet* della capogruppo (www.flowserve.com).

Etica e rispetto delle normative

La Capogruppo, ha da sempre posto a fondamento della propria attività in Italia e nel mondo il più rigoroso rispetto delle normative e dei

principi etico-comportamentali correnti. Tale valore è chiaramente ripreso e confermato in tutte le *policies* emesse dalla Casa Madre nel corso del tempo, a cui tutte le società facenti parte del gruppo operanti nei diversi territori, inclusa quindi anche la Società (e le società da quest'ultima eventualmente controllate o ad essa collegate), sono tenute ad attenersi.

Operando in ambito internazionale la Società ha riconosciuto l'importanza fondamentale di operare in assoluta conformità con il contesto normativo locale o nazionale di riferimento, imponendo standard e modelli di comportamento molto spesso più restrittivi di quelli imposti dalle varie legislazioni ed adottando uniformemente a livello internazionale procedure, criteri e metodologie di lavoro ritenuti idonei al fine di prevenire od accertare eventuali illeciti commessi dai propri dipendenti o rappresentanti.

L'esigenza di prevenzione e controllo sui temi dell'etica e del rispetto delle normative è diventata ancora più importante nella Società anche a seguito degli scandali che hanno coinvolto diverse società americane quotate in borsa e la Casa Madre ha a tale riguardo confermato senza riserve il proprio impegno all'assoluta correttezza, veridicità e trasparenza in particolare per ciò che concerne i dati e le informazioni di carattere finanziario.

Come detto, molteplici sono le fonti, i riferimenti, le procedure, gli

organismi ed i comitati istituiti dalla Casa Madre e dalle consociate a livello internazionale al fine di garantire l'attuazione dei suddetti valori e principi. Di alcuni di questi si tratterà o si farà menzione nei successivi paragrafi. È certo comunque che tutti i dipendenti della Società, a qualsiasi livello essi operino, ed anche coloro che operano in nome e per conto della Società, sono perfettamente consapevoli che comportamenti non etici o non rispettosi delle normative non vengono tollerati dall'azienda e, ove accertati, sono sanzionati dalla società con il massimo rigore.

Le *policies* ed i riferimenti di derivazione americana

La Società è diretta destinataria e responsabile dell'applicazione di tutte le *policies* emesse nel tempo dalla Casa Madre, in particolare per ciò che riguarda il rispetto dei principi e degli standard di "*business conduct*" e delle normative vigenti a livello internazionale.

La cogenza di tali *policies* e le conseguenze disciplinari legate alla loro violazione sono chiaramente esplicitate a tutti i dipendenti.

Le consociate operanti in territori diversi dagli Stati Uniti sono esonerate dall'obbligo di conformarsi alle *policies* emesse dalla Casa Madre solamente in quei casi (molto limitati) in cui le normative locali o nazionali si pongano in contrasto con il contenuto delle suddette *policies*; in tal caso prevale ovviamente l'esigenza di rispetto delle regolamentazioni locali e nazionali.

Per quanto riguarda la realtà italiana, i contenuti delle *policies* e degli *standards* dettati dalla Casa Madre sono quasi sempre più restrittivi di quanto specificamente richiesto dalla legislazione nazionale. Tutti i dipendenti della Società sanno di essere chiamati a conoscere ed applicare le *policies* emanate dalla Casa Madre. Tale principio viene chiaramente rappresentato a tutti i dipendenti sin dal primo giorno della loro assunzione e viene ribadito – ogni anno -attraverso l'utilizzo di diversi strumenti di informazione e sensibilizzazione nonché programmando specifici corsi o iniziative di formazione.

Il sito *internet* di Flowserve (inteso come gruppo societario) rappresenta ad oggi la fonte più aggiornata, completa e facilmente accessibile di tutte le *policies* e gli standard interni vigenti.

Tra le *policies* più importanti emesse dalla Casa Madre vanno citate quelle relative all'Etica, alle transazioni internazionali, ai conflitti di interesse, ai rapporti con gli enti pubblici, agli organismi governativi e più in generale con i funzionari statali ed i dipendenti pubblici negli Stati Uniti e a livello internazionale, agli omaggi, alle liberalità, ai contributi politici ed alle attività di *lobbying*, alla reportistica finanziaria (dove risultano particolarmente rigorose le regole interne di classificazione e consolidamento delle informazioni generate da ogni singola consociata) ed agli *standards* in materia contabile e di bilancio, all'uso dei beni di proprietà della Società, a quelle in materia di *information technology* e di uso delle risorse elettroniche, a quelle sui controlli interni e molte altre

ancora.

Numerose di queste *policies* e degli *standard* adottati dalla capogruppo ed estese a tutte le consociate dettano regole interne cogenti finalizzate a prevenire anche alcune delle fattispecie di illecito indicate dalla normativa italiana di cui al Decreto, ed in particolare eventuali azioni di tipo corruttivo, frodi, truffe, occultamento o indebita percezione di fondi o beni, omissioni di notizie, dati ed informazioni sugli aspetti della gestione societaria e finanziaria aventi rilievo per i terzi e le Autorità nonché la mancata cooperazione con gli enti di vigilanza e controllo.

Per quanto concerne gli aspetti di prevenzione e controllo relativi in particolare a fenomeni di corruzione, va sottolineato che anche in Società si applicano le regole stringenti dettate dal *Foreign Corrupt Practices Act* americano e periodicamente la Casa Madre, attraverso comunicazioni scritte diffuse in tutto il mondo, ribadisce l'importanza di adottare comportamenti in linea con i dettami di questa specifica legge.

Operano inoltre presso la Casa Madre specifici Comitati e funzioni "corporate" (in particolare *Auditing*, *Legal*) aventi il compito di promuovere la diffusione ed il consolidamento della cultura etica in azienda, favorire ed attuare specifiche iniziative di prevenzione e controllo nonché di verificare e se del caso sanzionare, anche rispetto a segnalazioni anonime, l'accadimento di fatti o situazioni che possano

concretizzare fattispecie di illecito e comunque contrarie ai principi ed ai precetti indicati nelle *policies* della Società.

Tutto il *management* aziendale è impegnato sui temi dell'etica e del rispetto delle normative al fine di difendere e proteggere la reputazione e l'immagine della società.

*

1. Il D.Lgs. 231/2001

1.1 Considerazioni generali

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 rubricato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", ha introdotto in Italia il concetto di "*responsabilità amministrativa*" delle società.

Si tratta di una innovazione di notevole rilievo e ciò in quanto fino alla data di entrata in vigore del Decreto ⁽²⁾ non era possibile individuare nell'ordinamento italiano un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti (*rectius* delle società) per i reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli stessi da parte di amministratori e/o dipendenti.

² Pubblicato sulla G.U. serie generale n. 140 del 19 giugno 2001.

Questa “*riforma*” ⁽³⁾ è stata affrontata dal legislatore nazionale nell’ambito della ratifica di alcune convenzioni internazionali, quali, la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione del 26 maggio 1997 e, infine, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 17 dicembre 1997.

I Reati e l’ambito di operatività di cui al Decreto sono destinati ad essere ampliati.

Per tale ragione, come vedremo, il Consiglio di Amministrazione della Società – ovvero in caso di delega il Presidente e/o l’Amministratore Delegato – avrà il potere di adottare apposite delibere per l’integrazione del Modello con l’eventuale inserimento di ulteriori parti speciali relative alla tipologia di reati che potrebbero essere introdotti per effetto di nuovi interventi legislativi.

*

Il Decreto, come detto, prevede la responsabilità (e la conseguente “sanzionabilità”) delle società in relazione a taluni reati commessi (o anche solo tentati) nell’interesse o a vantaggio della società stessa, come detto, dagli amministratori o dai dipendenti.

Le società possono, conformemente a quanto previsto nel Decreto

³ Secondo taluni autori, tale riforma, avrebbe introdotto il principio “*Societas delinquere potest*”.

nonché al fine di beneficiare dell'esimente ivi prevista, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati.

I soggetti giuridici destinatari ⁽⁴⁾ delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 sono:

- le società;
- gli enti forniti di personalità giuridica e
- le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ⁽⁵⁾ da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma); per esempio gli amministratori, i

⁴ Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio - per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 28699 del 2010 hanno ritenuto le s.p.a. a partecipazione mista pubblico-privata soggette al decreto 231. Infatti, considerata la forma societaria, esse sono qualificate come enti a carattere economico che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma al più intercettano nella loro attività valori di rango costituzionale.

Al contrario, è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli enti. Una più recente giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass., VI sez. pen., 30085/2012).

⁵ Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

direttori generali, i responsabili dello stabilimento, i soggetti preposti alla gestione di *branch* estere; in questa categoria vanno comprese le persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'ente; per esempio, soci non amministratori e gli amministratori di fatto ⁽⁶⁾;

➤ persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel precedente alinea; per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

La società quindi, secondo il Decreto, non risponde se le persone sopra indicate, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I Reati che vengono in considerazione saranno analizzati in dettaglio nelle parti speciali allegate al Modello.

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

⁶ Si tratta dei c.d. "soggetti in posizione apicale" ex art. 6 del Decreto. In altre parole, nella nozione di "soggetti apicali" vanno ricompresi tutti quei soggetti che sono competenti a definire le politiche d'impresa e rispetto ai quali opera il criterio di immedesimazione organica (il principio è noto: le persone giuridiche non possono infatti svolgere la loro attività se non avvalendosi di organi, cioè di persone fisiche poste al loro servizio, che esercitano le facoltà e le potestà di cui la persona giuridica è titolare. Pertanto, è la persona fisica che, mettendo a disposizione dell'ufficio la sua attività e volontà, consente l'esercizio delle potestà inerenti all'ufficio stesso. Tra l'organo e il soggetto ad esso preposto esiste un rapporto definito di "immedesimazione organica"; pertanto, le persone fisiche titolari degli organi non vengono in considerazione quali soggetti giuridici diversi ed estranei all'ente ma, nell'esercizio delle loro funzioni, diventano parte integrante di esso, configurandosi come elementi strutturali dell'organizzazione dell'ente. Si ha, pertanto, una situazione giuridica diversa da quella che opera nel caso di rappresentanza, che invece è una relazione intersoggettiva. Nel caso della rappresentanza, infatti, assume rilievo l'imputazione dell'effetto in capo ad un soggetto diverso da quello a cui si riferisce l'imputazione dell'atto. Quando ricorre il fenomeno dell'organo, invece, anche l'atto, oltre che l'effetto, è imputato all'ente collettivo nell'ambito del quale l'organo ha agito).

L'"amministratore di fatto" è, invece, colui che, senza essere investito formalmente da nessuna delle cariche e qualifiche societarie descritte e considerate dagli artt. 2621 ss. c.c. e 216 ss. R.D. n. 267 del 1942, esercita comunque, al momento della commissione dell'illecito, le relative funzioni.

In linea generale, la normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori già esistenti.

Per questa ragione, il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa della società e ad applicare la sanzione conseguente, secondo una tempistica e una disciplina che risultano "tipiche" del processo penale.

Al riguardo, la responsabilità della società sorge per connessione con la realizzazione di uno dei Reati da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso.

La società, sempre secondo il Decreto, può essere ritenuta responsabile qualora il Reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre la responsabilità viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito, come sopra ricordato, nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (e, quindi, con condotte estranee alla politica d'impresa).

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso (*rapporto di rappresentanza*), quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'ente (società), in considerazione della circostanza che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso (*rapporto di subordinazione*), quando invece l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La società non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, e anche nel caso in cui il Reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili in Italia, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non decida di procedere (direttamente) nei loro confronti.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia – e come già

accennato - una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora la società dimostri, tra l'altro, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i reati e di aver nominato un organismo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e (appunto) di controllo sui modelli.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato anche mediante l'adozione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

Il Modello intende altresì delineare l'attività ed i processi formativi rivolti ai Destinatari indicando, in apposita sezione, la funzione pedagogica della formazione (introiezione della cultura della legalità), il suo orientamento e la sua intensità (diversamente modulate a seconda dei soggetti cui si rivolge e in funzione del loro grado di coinvolgimento nel rischio di reato) nonché la sua continuità.

1.2 L'efficacia del Modello e l'apparato sanzionatorio

L'efficacia del Modello per essere tale deve essere garantita attraverso la verifica costante della sua corretta applicazione e l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, la Società deve creare al proprio interno un Organismo

di Vigilanza (e di Controllo), dotato -appunto- di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

Per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio (essenzialmente binario⁷), il legislatore ha previsto, accanto a sanzioni interdittive, l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria - a struttura bifasica (⁸) - commisurata per quote.

Pertanto, ed in via esemplificativa, il giudice, in caso di procedimento, determinerà il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegnerà ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive, quali per esempio:

- (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- (b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- (c) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

⁷ Come indicato nella Relazione al D.lgs. 231/2001.

⁸ Il giudice quindi in una prima fase determinerà il numero di quote da applicare al caso di specie, compreso tra 100 e 1000 e, in una seconda fase, determinerà il valore di ogni singola quota in un "range" predeterminato (da un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro).

(d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

(e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il legislatore ha inoltre previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, cioè a dire, durante la fase delle indagini.

Come è agevole intuire, le sanzioni interdittive pongono limiti alla capacità di agire sul mercato e sono quindi destinate ad incidere in modo significativo sulla capacità di profitto delle società (è la c.d. funzione "general-preventiva").

Proprio per questa ragione le sanzioni interdittive possiedono una maggiore efficacia deterrente rispetto alle sanzioni pecuniarie ⁽⁹⁾.

Per quanto riguarda l'efficacia temporale di tali sanzioni, il Decreto distingue tra sanzioni interdittive temporanee e sanzioni interdittive definitive.

Il Decreto determina le linee guida attraverso le quali i giudici determinano, in concreto, la sanzione da irrogare:

⁹ Le sanzioni pecuniarie sono infatti "gestibili", da parte delle società, attraverso i normali criteri "costi-benefici" e sono altresì "ammortizzabili" attraverso la stipulazione di apposite polizze assicurative o attraverso la legittima costituzione di "fondi di rischio" per esempio ex art. 2424bis cod. civ.

- la gravità del fatto (oggettiva e soggettiva; grado di responsabilità dell'ente) ⁽¹⁰⁾;
- le condizioni economiche della società ⁽¹¹⁾;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ⁽¹²⁾.

Il sistema sanzionatorio così previsto dal D.Lgs. 231/2001 si completa infine con l'applicazione della confisca e la pubblicazione della relativa sentenza.

Infine, è utile segnalare che, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, ha altresì la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività della società per un periodo corrispondente alla durata della pena interdittiva applicata.

¹⁰ Il grado di responsabilità della società presuppone l'analisi degli autori dei Reati (cioè se essi siano soggetti in posizione apicale ovvero soggetti a questi subordinati). Di regola i Reati commessi dai soggetti che rivestono posizioni apicali concretizzano (dal punto di vista oggettivo) una maggiore gravità poiché implicano il coinvolgimento dei vertici della società e quindi l'immediata riferibilità alle "politiche aziendali". Invero, i Reati commessi dai "sottoposti" presuppongono, in astratto, una deficienza organizzativa.

¹¹ Come indicato nella Relazione al Decreto. Tale criterio svolge il compito di adeguare la sanzione irrogata alle condizioni economiche del reo, assicurando, quindi, l'effettività della sanzione irrogata. Ciò vale sia per le sanzioni economiche che per quelle interdittive. La determinazione delle "condizioni economiche dell'ente" avverrà tramite indagini su bilanci e scritture contabili ovvero tramite relazioni peritali.

¹² Lieve entità del danno, attenuazione delle conseguenze del reato o aver adottato o reso operativo un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di ulteriori Reati.

1.3 Obiettivi perseguiti dalla Società

La Società (appartenente ad un Gruppo di società sensibili alle dinamiche dei controlli interni e di *corporate governance* già previsti da altre normative internazionali, si veda per esempio il *Sarbanes-Oxley Act* del 30 luglio 2002), con l'adozione del Modello si pone l'obiettivo di dotarsi e di adeguare il complesso dei principi di comportamento, di condotta e di protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. 231/2001, sia in fase di prevenzione dei Reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

In particolare, la Società con l'adozione del Modello intende comunicare e ricordare ai Destinatari, come peraltro già indicato nelle premesse, il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio, così come individuati nelle parti speciali del Modello.

Il Modello pertanto integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti quali, oltre al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, all'Amministratore Delegato e ai singoli responsabili di funzione:

- il **Codice di Condotta** ⁽¹³⁾ distribuito a tutti i dipendenti e comunque disponibile in formato elettronico in apposito database;

- le **policies**: si tratta di procedure e politiche interne in cui vengono indicati i principi che devono animare determinate attività ovvero le indicazioni da seguire nel caso si trattino determinate materie; le procedure interne sono messe a disposizione dei Dipendenti tramite supporto informatico, direttamente *on line*. La conoscenza delle procedure è verificata, dai singoli responsabili di funzione, attraverso la rete *intranet* aziendale e attraverso audit interni;

- l'**attività formativa continua**: si tratta di una vera e propria attività di informazione e formazione continua inerente le procedure interne e il Codice Etico e comportamentale della Società periodicamente svolta;

- il **“modello organizzativo” ex D.Lgs. 81/2008**: si tratta del documento di valutazione dei rischi, delle procedure, delle regole sulla sicurezza, del piano di emergenza, della relativa attività formativa, in una parola, di tutti quei documenti inerenti la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto citato; documenti a disposizione dei dipendenti (e dei visitatori) in apposito *database* informatico dedicato ovvero in formato cartaceo (per esempio è il caso dell'opuscolo *“informazioni per la sicurezza dei visitatori”*);

¹³ Si tratta del Codice di Condotta di Gruppo consegnato a tutti i dipendenti del Gruppo

- **l'analisi dei rischi aziendali:** contiene il novero e l'esame delle attività e dei processi ritenuti a rischio di commissione di reati, svolta mediante il coinvolgimento diretto ed i colloqui con gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili di funzione della Società;

- **il sistema dei controlli interni esistente:** si tratta di una serie di organi quali (oltre al Consiglio di Amministrazione) i vari responsabili di funzione. In questo modo la Società intende predisporre una sorta di "*griglia capillare di garanti*" che, collocati nelle diverse fasi dei processi decisionali e produttivi possano garantire una adeguata protezione ai beni giuridici tutelati dalle norme (anche penali);

- **il sistema di controllo contabile:** seppur con compiti e funzioni non strettamente inerenti il Modello, la Società è sottoposta al controllo contabile da parte di una società di revisione, oltre, naturalmente, ad essere soggetta al controllo del Collegio Sindacale;

- **il sistema dei poteri:** si tratta dell'insieme dei poteri necessari al funzionamento aziendale che vanno dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente, ivi compresi i Procuratori.

Al riguardo, ed in via di sintesi, il sistema dei poteri della Società è articolato in:

- o **deleghe** - sono stati delegati taluni poteri (poteri interni)

Flowsolve.

con il compito di definire le competenze ed i limiti di firma attribuiti ai vari responsabili aziendali per autorizzare specifiche operazioni;

o **procure** (notarili per poteri esterni) sono rilasciate per legittimare, nei confronti di terzi, i responsabili aziendali delegati alla firma di documenti che impegnano formalmente la Società (per esempio il responsabile della sicurezza dei lavoratori). Le procure, a firma singola e/o abbinata, identificano, per tipologia di operazioni, limiti d'importo ed arco temporale, ed a condizione che gli eventuali oneri siano previsti nel budget d'esercizio approvato, i procuratori in possesso dei relativi poteri.

1.4 Esonero responsabilità ente

In sintesi, il Decreto prevede che la società non risponda dei Reati:

- nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e nel caso in cui la Società provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati;
- se è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione: il c.d. organismo di vigilanza (il collegio sindacale sarà uno degli interlocutori istituzionali di tale organismo, per le evidenti affinità

professionali e per i relativi compiti);

- se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione (¹⁴).

1.5 Considerazioni conclusive

La Società, in considerazione dell'attività sociale svolta, che rende altamente improbabile la commissione di alcuno dei reati presi in esame dai seguenti articoli del Decreto:

- 24-ter " Delitti di criminalità organizzata"
- 25-bis "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo"
- 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"
- 25-quater 1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"
- 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale" (con l'esclusione del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del

¹⁴ Ai fini della responsabilità dell'ente occorre infatti non solo che il Reato sia "oggettivamente" ricollegabile all'ente stesso (cfr. art. 5 del Decreto: cioè che sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società) ma che lo stesso sia una sorta di "manifestazione" della politica aziendale ovvero che derivi da una "colpa di organizzazione". Nel caso in cui il reato sia frutto di una elusione volontaria del Modello da parte dell'autore e quindi il reato non sia né prevenibile né prevedibile da parte dell'ente attraverso criteri di diligenza appropriati, verrà meno la colpa di organizzazione. Infatti, il Modello potrà essere considerato efficiente, nonostante la commissione di un Reato, nei casi in cui, come detto, la condotta dell'autore del reato non potesse essere prevedibile e prevenibile dalla Società avvalendosi degli usuali criteri di diligenza; in questi casi, la responsabilità dell'ente non opererà.

lavoro, affrontato, per questioni di sistematica normativa, nella Parte Speciale n. 8)

- 25-terdecies “Razzismo e xenofobia”

ha ritenuto di non dedicarsi alla trattazione degli stessi.

Con riferimento, invece, al reato ex art 25-octies “Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, la Società ha dedicato particolare attenzione alla fattispecie di autoriciclaggio, potenzialmente in grado di attrarre nell’elenco dei reati 231 delitti formalmente esclusi.

2. Le Linee Guida

Come già detto, il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

I principi cui possono ispirarsi questi modelli possono essere rinvenuti nel codice di comportamento (Linee Guida) predisposto da Confindustria il 7 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni.

Al riguardo, poiché Worthington è membro di Assolombarda, associazione di categoria a sua volta aderente a Confindustria, nella predisposizione del presente Modello la

stessa si è ispirata alle Linee Guida da quest'ultima elaborate.

*

3. Il Modello

3.1 La costruzione del Modello

La redazione del Modello è stata preceduta, come detto, da una serie di attività preparatorie e preliminari suddivise in differenti fasi e dirette allo studio approfondito della Società al fine di pervenire alla realizzazione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi di Reato che, nonostante sia un sistema in “*itinere*” e in continua evoluzione è in “*linea*” con le disposizioni del Decreto.

Queste attività hanno comportato, oltre all'analisi dei documenti societari (visura, manuali, procedure, organigramma, *job description*, ecc.), lo svolgimento di interviste e colloqui, sia personali che in piccoli gruppi, con gli amministratori, con il *management* delle varie unità e funzioni aziendali, allo scopo di individuare e censire i contatti, i comportamenti ed i processi suscettibili di (potenzialmente) risolversi nei Reati.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una mera “*facoltà*” dell'ente e non un obbligo, la Società, esprimendo in tal senso la propria politica aziendale improntata a profonda serietà e volontà di rispettare le

norme di legge vigenti, ha deciso di procedere con la predisposizione ed adozione dello stesso in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare ed integrare la propria *corporate governance* all'interno di un percorso di innovazione, di "sensibilizzazione" e di trasparenza dalla stessa Società già intrapreso.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello.

1) Mappatura aziendale delle aree a rischio reato

La redazione ed implementazione di un modello di prevenzione è strettamente legata ad una corretta ed efficace (previa) mappatura dei rischi-reato. Si tratta di una fase così detta (c.d.) *cognitivo rappresentativa*, deputata alla percezione del rischio e alla valutazione della sua intensità. La Società è dunque chiamata ad effettuare un'indagine a tappeto dei fattori di rischio e degli elementi di criticità tipici del suo agire, considerando la complessità aziendale, la frammentazione delle competenze, la polverizzazione dei processi decisionali e la così detta *procedimentalizzazione* dell'attività. In questa fase assumono un ruolo importante l'analisi dei flussi informativi aziendali (le comunicazioni) e dei flussi decisionali, nonché la politica attuata dalla Società (intesa sia come concreta distribuzione del potere

che come analisi dei rapporti di forza esistenti tra le diverse unità). Il fine di questa fase è l'analisi del contesto aziendale, per identificare in quale area e/o settore di attività e secondo quale modalità vi sia la (potenziale) possibilità di commissione dei Reati.

2) Identificazione dei processi sensibili

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata, come già anticipato, attraverso il previo esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, procure e deleghe, visure societarie, ecc.) nonché attraverso una serie di colloqui con i soggetti "chiave" nell'ambito della struttura aziendale (Amministratori, Dirigenti, Responsabile Qualità, Responsabile del Settore Finanziario, ecc.), proprio al fine di individuare i Processi Sensibili e i sistemi e/o le procedure di controllo già in atto con riferimento ai medesimi. Questa analisi ha tenuto in debita considerazione tutte le attività che prevedano, anche in astratto, un contatto ovvero una interazione tra talune risorse aziendali e, per esempio, soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, nonché, come già detto, considerando le attività sociali che possano influire sulla commissione dei reati societari ovvero, più in generale, dei Reati. Tale attività - ma soprattutto l'esito della stessa - è stata inserita nel documento denominato "*Analisi dei rischi*". I Processi Sensibili della Società sono descritti nell'Allegato A alla presente parte generale.

3) Sistema di controllo – protocolli specifici

Sulla base dei Processi Sensibili, come sopra individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del Decreto, si è proceduto ad individuare e verificare il grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio-reato; si sono quindi individuate le azioni atte a migliorare o integrare le attuali procedure interne ed i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello “*specifico*”.

Anche l'esito di questa fase è inserito, sinteticamente, nel documento denominato “*Analisi dei rischi*”.

4) Indagine storica

Questa fase si pone il fine di esaminare la storia (ed i “*precedenti*”) della Società e verificare l'esistenza di eventuali inclinazioni o propensioni alla illegalità. L'esito di questa fase è inserito, sinteticamente, nel documento denominato “*Analisi dei rischi*”.

5) Modalità di commissione dei Reati

Vengono descritte le possibili modalità di commissione dei Reati allo scopo di forgiare indispensabili cautele preventive. Anche l'esito di questa fase è inserito, sinteticamente, nel documento denominato “*Analisi dei rischi*”.

6) Redazione del modello organizzativo

Il Modello, come detto, è costituito da una “*Parte Generale*” e da singole “*Parti Speciali*” predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 ed aventi attinenza con i processi aziendali a rischio, nonché da allegati rappresentativi dei codici comportamentali della Società, e, infine, da documenti inerenti o rappresentanti la struttura societaria.

3.2 La funzione del Modello

L'adozione, l'efficace praticabile e funzionale attuazione del Modello non solo consente alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto e, comunque, di “*disinnescare*” le fonti di rischio penale legate alla specifica attività d'impresa, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati. Scopo del Modello, quindi, è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo (sia preventivo che “*ex post*”) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente “*procedimentalizzazione*”. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione, ricordiamo, è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando

apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio o un interesse), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società stessa di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza e la sensibilità nei Destinatari che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la stessa Società. Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'organismo di vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.3 L'adozione del Modello e successive modifiche

La Società ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione e con la medesima delibera ha altresì istituito e nominato il proprio organismo di vigilanza.

Le successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello e dei documenti connessi, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, salva la facoltà di quest'ultimo di delegare il Presidente ovvero

l'Amministratore Delegato.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione ratificherà annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, l'efficacia provvisoria delle modifiche apportate dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato non è sospesa. Inoltre il Modello sarà modificato, aggiornato ed integrato, automaticamente nel momento in cui sono state rilevate infrazioni o violazioni alle prescrizioni nello stesso contenute ovvero in caso di cambiamenti organizzativi o nell'attività di particolare rilevanza.

4. I Processi Sensibili della Società

Le attività ritenute sensibili, opportunamente indicate in dettaglio all'interno del documento di valutazione dei rischi, sono altresì elencate nell'allegato A alla presente parte generale.

5. L'organismo interno di vigilanza (OdV)

5.1 Identificazione dell'organismo interno di vigilanza e requisiti.

L'OdV è costituito da soggetti con adeguate conoscenze specifiche e tecniche in ambito contabile, amministrativo, legale e aziendale. L'OdV ha,

come vedremo, compiti di “*controllo*” diversi da quelli svolti dagli altri organi aziendali esistenti (CdA, Collegio Sindacale, ecc.). L’OdV nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale, è composto da due membri eterni dotati di adeguate competenze, anche di *audit* e da un membro interno dipendente della Società (l’eventuale venire meno, per qualsiasi ragione, del vincolo di subordinazione comporterà automaticamente la decadenza dalla carica di membro dell’OdV).

Nel dettaglio, le attività che l’organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in

grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione, ecc., o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;

- *follow-up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

E' garantita, in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad essa attribuite, la necessaria autonomia ed indipendenza dell'OdV. In caso di temporaneo impedimento dell'OdV di durata superiore a due mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina. L'OdV resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Il compito di vigilanza si esplica, in via generale, nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione: l'Organismo di Vigilanza può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello.

Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la

documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata; nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati ivi indicati.

In particolare, sono previste:

- verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
- periodicamente procederà ad una verifica dell'efficacia degli strumenti organizzativi, anche attraverso:
 - un riesame delle situazioni analizzate;
 - una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
 - le richieste o segnalazioni pervenute.

L'OdV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

5.2 Nomina e revoca

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza (oltre a quanto sopra indicato per il dipendente membro interno):

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;

ovvero

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici,

ovvero

- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un OdV *ad interim*. Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza (concreta e pratica) di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per *giusta causa*, previa delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha

accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E' fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 Rapporti tra Destinatari e Organismo di Vigilanza

Nell'ambito della descritta autonomia ed indipendenza e in ragione di tali peculiari caratteristiche, l'Organismo di Vigilanza informa il Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Società e il Collegio Sindacale, in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni.

I Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello i Destinatari devono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni, anche tramite l'indirizzo e-mail appositamente creato. All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse, a cura delle funzioni aziendali coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nel Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti a tali Reati.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre essere tempestivamente

informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura societaria della Società.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

5.4 Flussi informativi: reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario.

L'Organismo di Vigilanza informa in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici, comunicando l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- *annuale*, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale informa il Consiglio nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- *annuale*, nei confronti del Collegio Sindacale;
- e, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, costante nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale previa informativa al Presidente.

Si prevede, inoltre, quanto segue:

1. alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione,

ferma restando l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e ss. del codice civile, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, modulati a seconda della gravità delle infrazioni compiute e sino all'applicazione della sanzione culmine rappresentata dalla destituzione della carica. In questo modo anche le (eventuali) modeste violazioni del Modello da parte degli amministratori saranno sanzionate adeguatamente, evitando il consolidamento di pratiche devianti. Con la delibera di adozione del Modello gli amministratori si sono impegnati al rispetto delle previsioni contenute nel Modello e a soggiacere, se del caso, alle sanzioni (convenzionali) ivi stabilite.

2. Alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i sindaci e il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

5.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare una responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

I consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza

5.5.1 Segnalazioni ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del Decreto

I soggetti apicali o subordinati che vengano a conoscenza di fatti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, o attinenti alla violazione del Modello, devono segnalarli all'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di segnalazione, gestito dall'OdV, è articolato in due distinte modalità:

- A) Informatica, tramite l'indirizzo email;
- B) Cartacea, tramite cassette "box" installate presso il reparto produzione.

Entrambi i sistemi di segnalazione garantiscono la riservatezza del segnalante ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza valuta le attività da porre in essere,

previo esame della fondatezza e pertinenza delle segnalazioni ricevute.

Ulteriori canali di segnalazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del Decreto, potranno essere adottati dall'Organismo di Vigilanza in aggiunta a quelli sopra descritti.

Trovano applicazione le sanzioni di cui al capitolo 7 (cfr. *infra*) nei confronti di coloro che:

- violano le misure di tutela della riservatezza del segnalante; ovvero
- commettono atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; ovvero
- effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizie di violazione del Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione e *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *database* informatico e/o cartaceo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

I dati e le informazioni conservate nel *database* sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza.

5.7 Clausola generale

Le attività poste in essere dall'OdV *non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale*, fermo restando però che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire che l'attività dell'OdV sia efficace e penetrante, e fermo restando il suo potere e responsabilità per la vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, egli può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di

controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV, quali ad esempio la "calendarizzazione" della sua attività, la "verbalizzazione" delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV stesso, sono rimesse ad un regolamento di funzionamento interno da adottarsi, da parte dell'OdV, nel rispetto di quanto previsto nel Modello.

Un membro del Collegio Sindacale potrà partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni di riunione dell'OdV.

*

6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

E' data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello. La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo, e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti. Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli Organi Sociali. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza, adesione ed impegno al rispetto del Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza. I principi e i contenuti del Modello sono comunicati formalmente dall'Organismo di Vigilanza ai Destinatari, ai Dipendenti, ai Dirigenti della Società e ai

responsabili di funzione. I principi e i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante corsi di formazione; i soggetti sopra individuati sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.

La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

Il Modello è altresì affisso e/o reso disponibile nella rete intranet/internet aziendale.

Sono, inoltre, definite iniziative di informazione mirata per quadri, impiegati e tecnici. Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche (p.e. *e-learning*).

Il Modello e la sua relativa adozione saranno infine portati a conoscenza – anche tramite formali comunicazioni- di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazione d'affari.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società – dall'approvazione del presente Modello- dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente. In particolare, la Società ritiene, come detto, importante l'attività formativa e, quindi, nel rispetto delle varie procedure e linee guida, siano esse relative alle associazioni di categoria,

ovvero interne aziendali, la Società, con l'ausilio della Direzione del personale (o di funzione analoga all'uopo preposta) e, se del caso, attraverso consulenti esterni, provvederà ad effettuare la programmazione dell'attività formativa, con il coinvolgimento diretto dell'OdV. L'attività formativa dovrà essere "teleologicamente" orientata distinguendosi a seconda del Reato e del soggetto coinvolto (soggetti apicali, responsabili di funzione, dirigenti, soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, ecc.). L'attività formativa potrà essere svolta sia singolarmente che in piccoli gruppi ma la partecipazione dei Dipendenti a tali corsi sarà obbligatoria. La decisione in merito alla frequenza con cui tale attività sarà svolta è demandata all'OdV che avrà il compito di valutare *day by day* l'efficacia del Modello e, quindi, avrà anche la possibilità di cadenzare e programmare i corsi. L'OdV avrà, in questo ambito, il compito di specificare ed adattare l'attività formativa a seconda delle esigenze aziendali.

E' pertanto previsto:

- un livello di ingresso indirizzato a tutto il personale e da diffondere anche attraverso *l'e-learning*,
- un livello avanzato differenziato per famiglie professionali;
- un livello specialistico per tutti i responsabili di aree e servizi.

L'attività formativa è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi presenti.

*

7. Sistema disciplinare

7.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

7.2 Misure nei confronti di Dipendenti

7.2.1 Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori (L. 330 del 1970), i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- A) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- B) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- C) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;

D) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del responsabile amministrativo, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

7.2.2 Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della

legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa; la multa non può superare l'importo di 3 ore di retribuzione;
- 4) sospensione; la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.
- 5) licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo

considerato il diritto alla retribuzione.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali previste dal CCNL di categoria applicato.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulle bacheche aziendali ed è pubblicato nella rete intranet aziendale.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni

provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.5 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

7.6 Misure nei confronti dei membri dell'OdV e di altri soggetti

cui compete l'individuazione e la conseguente eliminazione del comportamento posto in essere in violazione del Modello

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti dell'OdV (e dei suoi membri) o di quei soggetti, Dipendenti, Amministratori, Consulenti Esterni, ecc. che, per negligenza ed imperizia non abbiamo individuato e conseguentemente eliminato i comportamenti posti in essere in violazione del Modello.

8. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello, lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello a prevenire la commissione dei Reati, anche coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta. Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti/contatti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello. Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Destinatari e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale

dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

FLOWSERVE

Worthington S.r.l.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo**

[ex D.Lgs. 231 del 2001]

Parte Speciale n. 1

Reati contro la Pubblica Amministrazione

GIUGNO 2013

INDICE

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)	3
2. La Pubblica Amministrazione	13
2.1. Enti della pubblica amministrazione	13
2.2. Pubblici Ufficiali	16
2.3 Incaricati di un pubblico servizio	17
3. Funzione della Parte Speciale -1-	19
4. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.	19
5. Regole e principi generali	20
5.1 Il sistema in linea generale	20
5.2 I sistema di deleghe e procure	21
5.3 Principi generali di comportamento	23
6. Procedure specifiche generalmente applicabili	28
7. I controlli dell'OdV	32

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione. E' pertanto opportuno che il Modello descriva tali Reati e li indichi a tutti i Destinatari. I Reati sono comunque dettagliatamente riportati ed indicati - suddivisi per categorie - nel documento denominato "Lista dei Reati" consegnato ai vari responsabili di funzione, ai comitati aziendali nonché affisso sulle bacheche e pubblicato sulla rete intranet aziendale.

Di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) (1)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che

¹ **316-bis.** Malversazione a danno dello Stato. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

l'attività programmata si sia comunque svolta ²).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, ossia, dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere *gestorio* e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

L'art. 316-bis cod. pen. si presenta, perciò come una prescrizione parallela all'art. 640-bis cod. pen., operante, però, non nel momento c.d. *precettivo* dell'erogazione, ma nella fase esecutiva.

Presupposto prescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l'esistenza di condizioni di favore - fino all'assoluta gratuità - nella prestazione: quando, invece, tali condizioni siano assenti, essendo corrispondentemente assente uno scopo legale tipico, si è fuori dalla

² La condotta può "spaziare" dal semplice non utilizzo, all'appropriazione pura e semplice e persino alla realizzazione di opere d'interesse aziendale ma non rientranti fra quelle per le quali il finanziamento era stato concesso. L'elemento soggettivo poi si risolve nel dolo generico, ossia nella volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato, rimanendo quindi irrilevanti le finalità di qualsiasi tipo che l'agente abbia inteso perseguire.

rilevanza penale del fatto.

Tenuto conto che il momento *consumativo* del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) (3)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

³ 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato .Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**⁴

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere denaro o altra utilità.

Il soggetto attivo del reato può essere unicamente il pubblico ufficiale (e non anche l'incaricato di un pubblico servizio), mentre la condotta incriminata deve avere natura costringitiva.

Secondo l'insegnamento giurisprudenziale dominante, il termine costrizione comprende qualunque violenza anche morale, attuata con abuso di qualità o poteri, che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del Pubblico

⁴ **Art. 317.** Concussione. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, costringa terzi a dare (o promettere) prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)⁵**

A Il reato sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare (o promettere) denaro o altra utilità.

Il secondo comma dell'art. 319 quater estende, quindi, la punibilità anche nei confronti del privato che dà o promette l'utilità/denaro.

La fattispecie di reato si colloca su una linea intermedia tra la concussione - in cui il privato è in una posizione di mera soggezione nei confronti del pubblico ufficiale - e la corruzione - dove il rapporto intercorrente fra la volontà dei soggetti coinvolti è paritaria e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito.

La persistenza di una residua libertà di autodeterminazione del

⁵ **Art. 319 quater.** Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

soggetto privato, nell'ipotesi di cui all'art. 319 quater, giustifica la sanzionabilità del privato e delinea il confine applicativo con il reato di concussione.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale predominante, rientra nel concetto di induzione la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli, derivanti dall'applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità; in tal caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)⁶**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio ex art. 320 c.p.) riceve o accetta la promessa di denaro o di altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni.

Il reato non richiede, ai fini della punibilità, una puntuale individuazione, in sede processuale, di uno specifico atto o comunque di una specifica condotta oggetto dell'illecito mercimonio, consentendo la punizione di entrambe le parti del *pactum* (il pubblico ufficiale/corrotto e il privato/corruptore) in ragione del mero mercimonio della pubblica funzione e cancellando così la distinzione tra corruzione antecedente e

⁶ **Art. 318.** Corruzione per l'esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

susseguente.

Proprio la mancata individuazione temporale, da parte della norma, della condotta di asservimento della pubblica funzione, rende punibile (ai sensi dell'art. 321 c.p.) il privato corruttore, anche in caso di corruzione c.d. "susseguente" (vale a dire qualora il privato retribuisca il pubblico funzionario in relazione ad una condotta conforme ai doveri d'ufficio già compiuti).

Qualora, invece, la pattuizione avesse ad oggetto il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio, si ricadrebbe nella più grave fattispecie di cui all'art 319 c.p. (cd. corruzione propria, cfr. *infra*).

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**⁷

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio ex art. 320 c.p.), per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta le promesse.

⁷ **Art. 319.** Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Il reato in questione configura un'ipotesi di corruzione antecedente e susseguente, il cui elemento oggettivo consiste in una condotta, tenuta di comune accordo dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di un pubblico servizio) e da un soggetto privato, che si sostanzia: per i primi nel ricevere denaro/utilità o accettarne la promessa; per il secondo nel dare o promettere denaro/utilità.

Quanto alla condotta del pubblico ufficiale, questa potrà concretizzarsi nell'omissione o ritardo nel compimento di un atto d'ufficio, ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Tale ipotesi di reato (così come quella prevista dall'art. 318 c.p.) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Come nell'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (ex art. 318 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (ex art. 319 ter cfr. *infra*), l'art. 321 c.p. estende, quindi, la punibilità al privato corruttore.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (nella specie si tratta non solo di un magistrato, ma anche di un cancelliere od altro funzionario).

- **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea ma anche nei confronti degli Enti Pubblici a carattere economico, come per esempio le Casse di Risparmio).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Sussiste la circostanza aggravante di cui al secondo comma, n. 1, dell'art. 640 cod. pen. ogniqualvolta il danno della truffa ricada su un ente pubblico.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. Deve ritenersi "*sistema informatico*", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993 n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti "*computer's crimes*", un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "*codificazione*" e "*decodificazione*" dalla "*registrazione*" o "*memorizzazione*", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "*dati*", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto,

effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

*

2. La Pubblica Amministrazione

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e di fornire un elenco esemplificativo (ma non esaustivo) di quali siano i soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati indicati nel D.lgs. 231/2001 ed oggetto della presente analisi, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti che, con riferimento all'ambito relativo a questa prima parte speciale, è necessaria per integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

2.1. Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "*Ente della pubblica amministrazione*" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti *autoritativi*.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano *“tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”*.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - Ministeri;
 - Camera e Senato;
 - Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - Banca d'Italia;
 - Consob;
 - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - Agenzia delle Entrate;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;

- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - INPS;
 - CNR;
 - INAIL;
 - INPDAI;
 - INPDAP;
 - ISTAT;
 - ENASARCO;
- ASL
- enti e Monopoli di Stato;
- RAI

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “*Pubblici Ufficiali*” e degli “*Incaricati di Pubblico Servizio*”.

2.2. Pubblici Ufficiali

 Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analogia attività *definitoria* per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha -di solito- dato luogo a particolari problemi.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*". In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "*norme di diritto pubblico*", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "*pubblica funzione*" da

quella di “servizio pubblico”.

2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di *“soggetti incaricati di un pubblico servizio”* non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di *“soggetti incaricati di un pubblico servizio”*, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica.

Al riguardo, l'art. 358 c.p. recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il *“servizio”*, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato –così come la *“pubblica funzione”*- da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura *certificativa*, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire **“servizio pubblico”** lo svolgimento di *“semplici mansioni di ordine”* né la *“prestazione di opera meramente materiale”*.

La giurisprudenza ha inoltre individuato una serie di “*indici rivelatori*” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

3. Funzione della Parte Speciale -1-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dai Destinatari e dagli Organi Sociali di Worthington nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Dipendenti, Destinatari, Organi Sociali, Consulenti e Partner adottino regole di condotta e comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati nel Decreto considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, Destinatari, Organi Sociali, Consulenti e Partner della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

*

4. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.

Di seguito sono elencate le attività ritenute sensibili e già comprese nell'elencazione di cui alla Parte Generale del Modello e che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001. Tenuto conto dei

rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono indicate nell'allegato A del Modello Parte Generale e sono altresì indicate nel documento di valutazione dei rischi.

*

5. Regole e principi generali

5.1 Il sistema in linea generale

Tutti i Processi Sensibili devono essere gestiti conformandosi alle leggi vigenti e al codice etico, di condotta e comportamentale della Società nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società);

- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate (ovvero integrate) dai seguenti elementi:

- (a) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- (b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- (c) adeguato livello di formalizzazione;
- (d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili e/o irragionevoli.

5.2 I sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenza dei Processi Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti

di terzi viene conferita, se del caso, una “*procura*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “*delega*”.

Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei Reati, deve rispettare quanto segue:

- tutti coloro (Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco: i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o ex lege o statutariamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio dei Processi Sensibili;
- b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

5.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Dipendenti, ai Destinatari e agli Organi Sociali di Worthington – in via diretta – e ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

In via generale, è fatto divieto di:

- -porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare:

- (a) ogni documento attinente alla gestione amministrativa deve essere redatto *in modo accurato e conforme alla normativa vigente*;
- (b) ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, *deve essere sottoscritto da chi lo ha formato*;
- (c) per nessuna ragione è consentito che i fondi della Società e la relativa movimentazione *possano non essere registrati documentalmente*;
- (d) è vietato promettere o erogare *benefits* o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi irraggiungibili e/o irragionevoli da ottenere nell'esercizio, salvo

che non siano stati preventivamente e per iscritto approvati dall'OdV, sentito il Collegio Sindacale;

- (e) è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- (f) è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dall'OdV o, dalle persone indicate nella (eventuale) specifica procedura, e documentate in modo adeguato;

- (g) è vietato ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- (h) la Società, al momento della selezione del personale, dovrà ottenere, nel rispetto della normativa vigente, dal selezionando *ogni più opportuna informazione relativa ad eventuali conflitti di interessi*;
- (i) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- (j) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati *a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione*;
- (k) il riconoscimento di qualsiasi commissione,

sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;

- (l) è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- (m) è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

*

6. Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente capitolo devono rispettarsi le specifiche procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Worthington in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

- (1) Ai Dipendenti, Destinatari, Organi Sociali, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società *devono essere formalmente conferiti poteri* in tal senso dalla stessa Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri precedentemente elencati;
- (2) di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. *deve esserne informato tempestivamente l'OdV con nota scritta;*
- (3) *alla reciproca informazione* sono tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa;

- (4) l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, *deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica*, composta da una parte pubblica (c.d. *user ID*) e da una parte privata (così detta password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;
- (5) ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una *password* personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della *user ID* e della password è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale le stesse sono depositate; per lo svolgimento dei suoi compiti, l'OdV è autorizzato, nel rispetto della privacy e della tutela del patrimonio aziendale, a prendere visione degli atti depositati;
- (6) è vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore;
- (7) i contratti tra la Società e i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

- (8) i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole *standard*, definite di comune accordo dall'OdV e dal Consiglio di Amministrazione, al fine del rispetto da parte degli stessi del D.Lgs. 231/2001;
- (9) i Consulenti e Partner *devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura*;
- (10) nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta *apposita dichiarazione* dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- (11) nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
- (12) i Consulenti e Partner che intrattengano costantemente rapporti con la P.A. per conto di Worthington, devono periodicamente informare quest'ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole

contrattuali) circa l'attività svolta con la P.A., le criticità emerse, ecc.;

- (13) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla L. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ambientali, ASL, ecc.) *devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati*. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- (14) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, *devono contenere solo elementi assolutamente veritieri* e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- (15) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) *devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli*

adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche nell'ambito della Società per lo svolgimento di attività connesse ai propri Processi Sensibili.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (si veda il relativo capitolo della Parte Generale) controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.). A tal fine, all'OdV viene garantito -nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Worthington S.r.l.

**Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo**

[ex D.Lgs. 231 del 2001]

Parte Speciale n. 2

Reati Societari

GENNAIO 2018

INDICE

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001).....	4
I) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI.	4
• False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).....	4
II) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE.....	6
• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)....	6
• Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	7
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	8
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ...	8
• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	8
• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	9
• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	9
III) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI	14
• Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....	14
• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	15
IV) TUTELA PENALE DEL MERCATO	15
• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	15
V) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA.....	16
• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	16
2. Funzione della Parte Speciale - 2 -.....	17
3. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale.....	18
4. Regole generali.....	18

4.1	Il sistema in linea generale.....	18
4.2	Principi generali di comportamento	19
5.	Procedure specifiche	25
6.	Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere	26
7.	I controlli dell'OdV	27

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 2, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, raggruppabili nelle distinte tipologie sotto elencate (si ricorda che l'elenco dettagliato e completo dei Reati è inserito nel documento "Lista dei Reati" consegnato a tutti i Destinatari, affisso sulle bacheche e pubblicato nella rete intranet aziendale).

I) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI.

- **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

Gli artt. 2621 e 2622 cod. civ., configurano entrambi come autonomi titoli di reato due delitti procedibili d' ufficio e descritti come reati di pericolo concreto, distinti fra loro per la tipologia societaria (ossia, a seconda che il fatto sia commesso nell'ambito di una società «quotata» ovvero «non quotata»).

In particolare, l'art. 2621 c.c., si concretizza nella esposizione «nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, (di) fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» ovvero con l'omissione di «fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa

appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore». L'elemento di novità, rispetto alle fattispecie di reato previste prima del 2015, è dato dall'accostamento all'espressione «fatti materiali non rispondenti al vero», già presente nella formulazione precedente, dell'aggettivo «rilevanti».

Peraltro, se nell'art. 2621 cod. civ. i «fatti materiali rilevanti» costituiscono l'oggetto della condotta tipica sia nella forma commissiva che omissiva, nell'art. 2622 cod. civ., i «fatti materiali rilevanti» sono previsti per la sola condotta omissiva, in quanto, nella forma commissiva, i fatti materiali non sono ulteriormente qualificati.

Come per altri illeciti commessi nell'esercizio delle attività d'impresa, anche le false comunicazioni sociali sono strutturate quali reati propri: il precetto penale, infatti, è circoscritto ad una cerchia determinata di soggetti che svolgono le attività tipiche legate alla documentazione contabile della società, per la quale operano e sono, perciò, destinatari del dovere di verità nelle comunicazioni da loro effettuate (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari).

La falsità rilevante, secondo la giurisprudenza è, per esempio:

1. *iscrizione di beni o di operazioni inesistenti all'attivo;*

2. *iscrizione di debiti inesistenti al passivo;*
3. *iscrizione di un conto vincolato "aumento capitale sociale" in mancanza di alcun versamento;*
4. *iscrizione di operazione mai avvenuta;*
5. *iscrizione di una posta inesistente;*
6. *iscrizione di crediti inesistenti;*
7. *iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni anziché secondo quello dell'andamento delle quotazioni di borsa;*
8. *omessa indicazione di un pegno gravante sui beni della società.*

I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, (i dirigenti) i sindaci e i liquidatori, identificabili secondo la disciplina civilistica.

II) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai

soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Tale fattispecie di reato punisce gli amministratori: la condotta punita, che deve avere quali beneficiari i soci e deve avvenire senza corrispettivo o almeno senza un corrispettivo adeguato, può consistere: nella restituzione (sia in modo palese che nascosto) totale o parziale dei conferimenti già eseguiti (p.e. nel caso in cui l'amministratore trasferisca al socio il bene oggetto del conferimento senza corrispettivo o quando compensa un debito del socio nei confronti della società con il credito di conferimento); nella liberazione dei soci dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora inadempiti.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Sono puniti gli amministratori che ripartiscono, come detto, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili (p.e. da sovrapprezzo) che non possono per legge essere distribuite (art. 2627 doc. dic.). Il reato è di natura contravvenzionale.

Si fa presente che: la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che: se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio

estingue il reato.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale nella fase di costituzione della società o di aumento del capitale sociale.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Il reato ha natura necessariamente plurisoggettiva, secondo lo schema classico della corruzione ma i soggetti privati interessati dalla norma sono solo coloro che operano nell'ambito societario.

Ai fini della configurazione del reato è, quindi, richiesto da parte del soggetto *intraneo* alla società (il corrotto), l'effettivo compimento o l'effettiva omissione di un atto in violazione dei doveri inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per effetto dell'illecita dazione o promessa di utilità.

Analogamente a quanto previsto per l'abrogato reato di infedeltà a seguito di dazione (da cui l'attuale norma deriva), il bene giuridico

tutelato è rappresentato dal patrimonio sociale¹.

Prima della riforma del 2017, dal punto di vista della parte corrotta, soggetti attivi del reato potevano essere solo: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori o chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di tali soggetti.

Con il d.lgs. 38/2017² il Governo, in attuazione della decisione quadro 2003/568/ GAI del Consiglio dell'Unione Europea, ha introdotto importanti modifiche al reato.

Ed, infatti, nella nuova formulazione il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà da parte del corrotto.

Nello specifico, il nuovo terzo comma dell'art. 2635 c.c. prevede oggi, tra le condotte rilevanti, non solo la promessa o la dazione di

¹ Dopo la riforma del 2017 la natura del bene giuridico tutelato, secondo alcuni autori, sarebbe l'interesse collettivo al corretto svolgersi delle attività imprenditoriali. Una simile tesi contrasta tuttavia con la procedibilità a querela del reato.

² La modifica legislativa si inserisce in un quadro normativo internazionale che, a partire dall'azione GAI 98/742 ha prescritto a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie per assicurare che costituiscano un illecito penale sia la «corruzione passiva nel settore privato» (che vi è quando una persona nel quadro delle sue attività professionali intenzionalmente sollecita o riceve, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accetta la promessa di tale vantaggio per sé o per un terzo, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere), sia la «corruzione attiva nel settore privato» (che si ha quando un soggetto intenzionalmente promette, offre o concede, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa o per un terzo, nel quadro delle attività professionali di tale persona affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere).

denaro o altre utilità, ma anche la semplice «offerta».

Inoltre, tra i destinatari del denaro o delle altre utilità rientrano non solo i soggetti apicali, ma anche coloro che svolgono attività lavorative con esercizio di funzioni direttive diverse da quelle svolte dai soggetti apicali, oltre a coloro che sono sottoposti all'attività di direzione o vigilanza dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo in esame.

Si evidenzia altresì come una contestazione ex art. 2635, comma 3, c.c. possa derivare anche se l'*extraneus* (il corruttore) che intende «persuadere» i soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2 non vi provveda direttamente, ma si avvalga dell'ausilio di terzi (i.e. fornitori, consulenti, ecc.)

Inoltre, anche laddove l'eventuale offerta o promessa di denaro o altra utilità non vengano accettate dai destinatari, potrà trovare applicazione il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis, comma 1, c.c.

Tra gli elementi della condotta, particolare attenzione merita la cancellazione della necessaria verifica di un danno alla società del corrotto; modifica che rende più facilmente contestabile il reato in parola da parte della Pubblica Accusa, sebbene la procedibilità d'ufficio rimanga circoscritta all'ipotesi in cui dalla commissione del reato derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Sulla base di tali premesse legate al nuovo dettato normativo, nelle

fattispecie di corruzione tra privati sono oggi dunque ricomprese tutte quelle condotte riprovevoli tenute nell'attività contrattuale ove sia prevista, per almeno uno dei contraenti, l'osservanza di determinate regole di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all'altro un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione di un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio della sollecitazione, promessa, offerta o dazione di un vantaggio patrimoniale indebito.

*

Le principali aree di rischio, già individuate prima della riforma del 2017 e monitorate anche con riferimento ad altri reati presupposto richiamati dal D.Lgs. 231/01, sono:

1. omaggi, spese e ospitalità (offerta e ricevuti);
2. contributi di beneficenza/donazioni/iniziativa no profit;
3. attività di sponsorizzazione;
4. approvvigionamento di beni e servizi e qualifica dei fornitori;
5. selezione, assunzione ed incentivazione del personale;
6. procedure contabili;
7. acquisizioni e cessioni aziendali.

A tal proposito si osserva come la Società, che fa parte di un importante gruppo multinazionale, impone da sempre il rispetto di precise regole comportamentali ispirate alle leggi anticorruzione.

Tali principi, che si affiancano ai presidi specifici rappresentati dalle singole policy aziendali³, e ai corsi di formazione e sensibilizzazione destinati ai dipendenti, sono contenuti nel *Code of business Conduct*, con cui viene comunicato sia all'interno, sia all'esterno della Società, l'assoluta intolleranza verso qualsiasi comportamento corruttivo in ogni sua forma di manifestazione.

Per garantire, invece, che la cultura, le politiche e le procedure anticorruzione siano comprese ed assimilate dal personale, Worthington esegue una specifica attività formativa che coinvolge tutti i livelli dell'organizzazione aziendale.

La Società da tempo applica un sistema di formazione caratterizzato da tutti quegli elementi spesso suggeriti dalla stessa Dottrina e Giurisprudenza nell'adozione ed implementazione dei Modelli Organizzativi.

In particolare, il sistema formativo adottato dalla Società:

a) viene differenziato in funzione del livello di esposizione del personale

³ Un importante presidio è rappresentato dalla "Delegation of Authority (DOA) – Flowserve Policy e Matrix" e dal sistema di procure interne e dalla "Global Philanthropy and Volunteer Time Off Policy".

al rischio di commissione del reato e in relazione alla natura del rapporto giuridico intrattenuto;

b) trasmette la conoscenza delle regole comportamentali contenute nelle Policy nel Codice di Condotta e nel Modello Organizzativo;

c) induce i destinatari a conformare la propria condotta all'integrità professionale, a corrette pratiche commerciali e amministrative, di gestione del personale, di rispetto della riservatezza delle informazioni e di tutela del patrimonio aziendale.

III) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Sono puniti gli amministratori che impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione, per esempio occultando documenti o con altri artifici, se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci. La condotta è punibile solo quando è attiva: p.e. in caso di distruzione di documenti o occultamento libri e presuppone una

richiesta del socio o dell'organo sociale. Non rientrano in questo reato le condotte degli amministratori che impediscono, per esempio, al socio di consultare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari poiché tali fatti hanno un rilievo puramente civile.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La “*condotta tipica*” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

IV) TUTELA PENALE DEL MERCATO

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. L'art. 2637 cod. civ. statuisce: “*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento*”

che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

Il fine della norma è quello di tutelare l'economia pubblica e il regolare funzionamento del mercato: è pertanto punito chiunque diffonde notizie false (con tale espressione si intendono le comunicazioni riservate e quelle destinate ad una sola persona; la notizia deve essere falsa, non è richiesto che sia esagerata o tendenziosa) o pone in essere operazioni simulate (per esempio quando venga manifestata un'apparenza diversa da quello che i soggetti hanno effettivamente realizzato), idonee a provocare le alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari (si intendono sia le azioni delle società in cui operano i soggetti qualificati sia tutti gli altri titoli quotati sui pubblici mercati e che fanno parte del patrimonio dell'ente).

V) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero

con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle relative comunicazioni, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza:

- espongono fatti materiali non rispondenti al vero;
- occultano fatti che avrebbero dovuto comunicare.

*

2 Funzione della Parte Speciale - 2 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali della Società, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- (a) dettagliare le procedure che i Dipendenti, Destinatari, gli Organi Sociali e i Consulenti/Partner di Worthington sono chiamati ad osservare ai fini della

corretta applicazione del Modello;

(b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

*

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale

I principali Processi Sensibili, già indicati nella Parte Generale del presente documento, che la Società ha individuato al proprio interno sono indicati nell'allegato A del Modello Parte Generale e nel documento di valutazione dei rischi.

*

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali della Società (nonché i Dipendenti, Destinatari e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della Società.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società (e dei Dipendenti, Destinatari e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle

funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;

3. tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- (a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o delle sue controllate;
- (b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o delle sue controllate;
- (c) tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino;
- (d) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni

periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- (e) esporre nelle predette comunicazioni di cui al precedente punto d) fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- (f) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- (g) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (h) restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;

- (i) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- (j) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- (k) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- (l) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- (m) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- (n) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- (o) diffondere notizie privilegiate inerenti al gruppo da parte

dei soggetti che eventualmente ne sono in possesso.

(p) elargire (o promettere) denaro (o utilità suscettibili di quantificazione economica) a fornitori, clienti, sponsor, distributori, affinché agiscano in violazione dei rispettivi doveri di fedeltà aziendale, facendo ottenere vantaggi a Worthington.

Con specifico riferimento al reato di Corruzione tra privati:

a) è vietato ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;

b) la Società, al momento della selezione del personale, dovrà ottenere, nel rispetto della normativa vigente, dal selezionando ogni più opportuna informazione relativa ad eventuali conflitti di interessi;

c) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;

d) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;

e) il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;

f) è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Fornitori e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

g) è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

*

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

1. Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio)

I suddetti documenti devono essere redatti in base ai principi in essere che, si ricorda:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione di quanto sopra, si dispone la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti

connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.

2. *Rapporti con la società di revisione*

E' vietato affidare alla società che svolge la revisione del bilancio (e alle società o entità professionali facenti parte del medesimo network) le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci;
- implementazione e configurazione dei sistemi informativi contabili e finanziari;
- servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura;
- outsourcing delle funzioni di internal audit;
- gestione delle risorse umane;
- servizi legali,

Alla società incaricata della revisione dei bilanci, non può essere offerto qualsiasi altro servizio se non espressamente approvato dal CdA di intesa con l'OdV.

*

6. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di *corporate governance* e delle procedure

esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Consiglio di Amministrazione e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

*

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Worthington S.r.l.

**Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo**

[ex D.Lgs. 231 del 2001]

Parte Speciale n. 3

I Reati Transnazionali

GIUGNO 2013

INDICE

1. I reati previsti dalla L. 146 del 16 marzo 2006 (reati transnazionali)	3
reati di associazione: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater TU DPR 43/1073); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU DPR 309/1990)	6
(i) reati concernenti il riciclaggio: riciclaggio (art. 648bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)	6
(ii) reati concernenti il traffico di migranti: traffico di migranti (art. 12 TU DLGS 286/1998)	6
(iii) reati di intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	6
2. Funzione della Parte Speciale - 3 -	9
3. Processi sensibili	9
4. Regole generali	10
5. Principi Generali di comportamento e procedure specifiche	10
6. Compiti dell'OdV	10

1. I reati previsti dalla L. 146 del 16 marzo 2006 (reati transnazionali)

L'ambito delle fattispecie di reato previste dal Decreto è stato esteso anche ai reati contro la criminalità organizzata transnazionale per effetto della legge in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006. La legge 146 ⁽¹⁾ ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato *transnazionale*, adottati dall'Assemblea Generale il 15/11/2000 e il 31/5/2001. La convenzione ed i protocolli hanno costituito un enorme passo avanti nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale. L'elemento centrale della convenzione è costituito dal concetto di reato transnazionale per il quale si intende un reato che "supera", che travalica sotto molteplici profili (dal punto di vista preparatorio oppure della realizzazione, ecc.) i confini di un singolo Stato commesso da una organizzazione criminale e caratterizzato da una certa gravità. Alla luce di quanto sopra, ciò che rileva è il reato frutto di una attività organizzativa dotata di stabilità, *continuità* e prospettiva strategica, potenzialmente suscettibile di essere reiterato nel tempo. La Convenzione citata impone agli Stati firmataria di introdurre nei propri ordinamenti norme che stabiliscano la responsabilità degli enti per i reati commessi al proprio interno da amministratori, dirigenti e dipendenti. L'Italia ha quindi ratificato tale Convenzione con la Legge

¹ L. 16 marzo 2006, n. 146 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001

146 del 2006 approfittando dell'occasione offerta per ampliare il novero dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001. Tuttavia il legislatore nel realizzare questo ampliamento del novero dei reati ha utilizzato una tecnica legislativa differente rispetto a quelle sino ad oggi adottate per introdurre nuovi reati nel Decreto. Se infatti fino alla L. 146 il legislatore per introdurre nuovi reati nel Decreto procedeva ad una diretta modifica del Decreto stesso integrando ed inserendo nuovi articoli, con la L. 146 ha appunto scelto una strada diversa.

La disciplina dei reati presupposto è infatti interamente contenuta nella legge speciale (la n. 146) e non invece nel Decreto e, dunque, sarà necessario riferirsi alla Legge n. 146 per rinvenire l'entità e la durata delle singole sanzioni. La motivazione di tale tecnica legislativa risiede nella peculiarità oggettiva e soggettiva dei nuovi reati che, se direttamente introdotti nel Decreto avrebbero richiesto una serie di complessi distinguo e di diverse precisazioni che avrebbero reso di difficile comprensione l'intero testo.

E' risultato invece più conveniente predisporre una norma a sé stante interamente ed unicamente dedicata a tali reati (prevedendo nell'art. 10 della legge 146 ² l'applicabilità della disciplina prevista dal

² 10. Responsabilità amministrativa degli enti.

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Decreto alle nuove fattispecie di reato). Ciò premesso, l'art. 3 della legge 146 definisce il reato transnazionale: *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché sia: - commesso in più di uno Stato - ovvero commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati - ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Per *“gruppo criminale organizzato”*, ai sensi e per gli effetti della citata convenzione, si intende un *“gruppo strutturato, esistente per un*

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale". Con riferimento ai Reati del Decreto, l'art. 10 della legge 146 elenca le seguenti fattispecie:

reati di associazione: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater TU DPR 43/1073); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU DPR 309/1990)

(i) **reati concernenti il riciclaggio:** riciclaggio (art. 648bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)

(ii) **reati concernenti il traffico di migranti:** traffico di migranti (art. 12 TU DLGS 286/1998)

(iii) **reati di intralcio alla giustizia:** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Per le finalità del Decreto i comportamenti descritti assumono rilievo, come già detto nella parte generale del Modello, nel momento in cui sono commessi da soggetti che rivestano una posizione apicale

ovvero da soggetti che siano sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi e sempre che siano posti in essere nell'interesse della Società ovvero a suo vantaggio. In conclusione e sinteticamente, la Società è responsabile per i seguenti reati, qualora presentino il carattere della *transnazionalità* sopra indicato:

(i) reati di associazione: *associazione per delinquere*: questa fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi per commettere delitti. Le pene sono modulate a seconda del soggetto che promuove o costituisce l'associazione ovvero per coloro che vi partecipano. *Associazione di tipo mafioso*: questo reato prevede determinate pene per chiunque faccia parte di una organizzazione di tipo mafioso (costituita da tre o più persone). L'associazione è di tipo mafioso quando i componenti della stessa si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*: questa fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi per introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 kg. *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*: questa fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, edere, distribuire, commerciare,

trasportare, procurare ad altri, inviare, passare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

(ii) reati di riciclaggio: *Riciclaggio:* questa fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisca denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:* la specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità , perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

(iii) reati concernenti il traffico di migranti: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine: nella specificità il reato si produce con il compimento di atti diretti a procurare ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano.

(iv) reati di intralcio alla giustizia: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria:* il reato consiste nell'azione, offensiva o suasiva, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.

Favoreggiamento personale: il reato si consuma qualora si pone in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

2 Funzione della Parte Speciale - 3 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali della Società, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati. Nello specifico il fine della presente parte speciale è quello di:

1. identificare le tipologie dei reati e le aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;
2. indicare le regole di condotta generali che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati;
3. fornire all'OdV strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

*

3. Processi sensibili

Le principali attività sensibili individuate in astratto sono elencate nell'Allegato A del Modello Parte Generale. Eventuali integrazioni operative od organizzative, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere decise dall'OdVdV

*

4. Regole generali

I Dipendenti, i Destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare: il Codice Etico; la normativa italiana e straniera applicabile; le disposizioni delle Autorità di Controllo.

*

5. Principi Generali di comportamento e procedure specifiche

La presente Parte speciale prevede l'esplicito divieto di porre in essere o partecipare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie di reati transnazionali.

*

6. Compiti dell'OdV

In riferimento ai reati descritti nella presente parte speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti: analisi a campione della documentazione agli atti e delle comunicazioni inviate alle Autorità di controllo.

Worthington S.r.l.

**Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo**

[ex D.Lgs. 231 del 2001]

Parte Speciale n. 4

La prevenzione degli infortuni sul lavoro

GIUGNO 2013

INDICE

1. I reati previsti dalla L. 123 del 2007	3
2. Funzione della Parte Speciale - 4 -	6
3. Processi Sensibili nell'ambito della sicurezza sul lavoro	7
4. Regole generali	7
4.1 Il sistema in linea generale.....	7
4.2 Principi generali di comportamento	7
5. I controlli dell'OdV	13

1. I reati previsti dalla L. 123 del 2007

In data 25/08/2007 è entrata in vigore la legge 3 agosto 2007, n. 123, con la quale il legislatore ha dettato nuove misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia (che, in esecuzione di tale delega, ha emanato il D.Lgs. n. 81/2008). Tra le principali novità, la legge n. 123 (art. 9) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-septies (successivamente modificato dal D.Lgs. 81/2008): *“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.”*

Tale articolo prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote e di una delle sanzioni interdittive -per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno- tra le seguenti: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenza, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'articolo neo inserito, che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, è il seguente: *“1. In relazione ai delitti di cui agli*

articoli 589 () e 590 (), terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Il mutamento di politica legislativa relativa ai *corporate crimes* è, in questa norma, evidente: per la prima volta viene estesa in Italia l'applicazione della disciplina sulla responsabilità degli enti a ipotesi di fattispecie colpose.

Per determinare la responsabilità del datore di lavoro (ricordiamo che per la configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente sono richiesti i requisiti indicati nel Decreto, *cfr.* art. 5, ovvero che il reato sia stato commesso "*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*" stesso), non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro poiché, per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del disposto dell'art. 2087 cod. civ. che pone a carico dell'imprenditore l'adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il datore di lavoro è quindi destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso e quindi di tutelare l'integrità del lavoratore.

Appare ormai dato certo e condiviso da giurisprudenza costante che il Modello, e quindi le Parti Speciali dello stesso, per avere efficacia esimente:

- debbano scaturire da una visione reale ed economica dei fenomeni aziendali;
- debbano tenere conto delle “*singole*” specificità della società coinvolta e della sua “*storia giuridica*”, basandosi su un'analisi dei rischi e un'individuazione dei protocolli di prevenzione estremamente attenta ai profili specifici (mappatura dei rischi *ad hoc* o *tailor made*);
- debbano essere costantemente monitorati e aggiornati;
- debbano essere adeguatamente comunicati al personale, ai consulenti, *partners*, ecc. attraverso un'attività di formazione specificamente calibrata, come indicato nella Parte Generale, sui singoli soggetti, sui diversi rischi – reato che riguardano ciascuno, sulle diverse funzioni di ognuno.

In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la normativa di riferimento italiana, cioè il *D.lgs. n. 81/2008*, appare improntato agli stessi principi di prevenzione tipici del Decreto: prevenzione del rischio che deve essere concretamente attuato, anche in questo caso, mediante un'apposita valutazione dei rischi da eseguirsi con specifico riferimento alle caratteristiche concrete e peculiari di ogni singola azienda, (il c.d. Documento di Valutazione dei Rischi), creando un organo competente in materia, il Servizio di Prevenzione e Protezione,

con relativo Responsabile (nel prosieguo anche SPP e RSPP), deve essere fornita adeguata formazione e informazione ai dipendenti, partners, ecc., formazione che anche in questo caso deve essere adattata alle esigenze specifiche di ogni lavoratore, soprattutto per quanto concerne i rischi specifici che si prevedano per specifici settori dell'impresa o per specifiche lavorazioni.

Ciò detto, anche in considerazione delle rilevanti conseguenze che ne possono derivare sul piano sanzionatorio, occorre effettuare una attenta valutazione sull'effettiva aderenza del documento di valutazione dei rischi (ex 81/2008) sulla singola realtà aziendale, sulla sua specificità, sull'effettività del monitoraggio e dell'adeguamento del documento stesso.

*

2. Funzione della Parte Speciale - 4 -

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari nonché dai Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati nonché al fine di consolidare, all'interno dell'azienda, la cultura della prevenzione (peraltro unico elemento veramente efficace per impedire la commissione dei Reati). Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

indicare quali siano le procedure che i Dipendenti, Destinatari, e i Consulenti/Partner della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, nonché per la gestione, in questo ambito, dei processi sensibili della Società;

fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal Modello e dalla presente Parte Speciale.

*

3. Processi Sensibili nell'ambito della sicurezza sul lavoro

I principali Processi Sensibili della Società sono elencati nell'allegato A del Modello Parte Generale.

*

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della Società.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o

collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (*cf.* art. 25ter del D.Lgs. 231/2001); violare i principi e le procedure esistenti in azienda e relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza ed igiene dei lavoratori;

effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;

effettuare i corsi formativi ed informativi necessari;

rispettare tutte le indicazioni, la cartellonistica, le procedure e le indicazioni, anche verbali, che di volta in volta sono emesse in tema di igiene e sicurezza sul lavoro (ivi comprese quelle relative alla dotazione di mezzi di sicurezza personali).

-I Destinatari dovranno inoltre attenersi alle seguenti condotte:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito

e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;

b) partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;

c) fornire adeguati dispositivi di protezione individuali ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;

d) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;

e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;

f) i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;

g) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

- È, inoltre vietato:

- a) utilizzare, nello svolgimento della attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- d) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- e) per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà dalla Società.

Alla luce di quanto sopra, di seguito alcuni principi per la redazione delle relative procedure aziendali per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime.

Per le attività a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed

integrazioni, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) vengano periodicamente individuati dal Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività e i relativi cicli di produzione;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) il Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;

- e) il Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti e la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- f) i dirigenti e i preposti siano tenuti a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
- g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per gli altri soggetti che possono esserne coinvolti;
- h) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- i) non siano corrisposti compensi a Fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque

non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

l) alle ispezioni giudiziarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. 81/2008, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV;

m) siano previsti obblighi di riporto periodico all'OdV per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello.

*

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio dei reati sopra indicati, controlli diretti a verificare la corretta esplicazione, in riferimento all'igiene e sicurezza dei lavoratori, delle attività sociali in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Worthington S.r.l.

**Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo**

[ex D.Lgs. 231 del 2001]

Parte Speciale n. 5

Reati contro l'industria e il commercio

GIUGNO 2013

INDICE

1. Le fattispecie della Parte Speciale – 5 - (art. 25- <i>bis</i> , 25- <i>bis</i> .1).	3
<i>DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA</i>	3
<i>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</i>	8
2. I reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell'ingegno.	14
2.1 La normativa di riferimento.....	14
2.2 Marchio, ditta e segni distintivi.....	15
2.3 Invenzioni industriali.....	17
2.4 Le sanzioni del codice penale.....	20
2.5 Le sanzioni del D.lgs. n. 231/2001.....	21
3. Funzione della Parte Speciale - 5 -.....	22
4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale.....	23
5. Regole generali.....	23
5.1 Il sistema in linea generale.....	23
5.2 Principi generali di comportamento	24
6. Procedure specifiche.....	26
7. I controlli dell'OdV.....	27

1. Le fattispecie della Parte Speciale - 5 - (art. 25-bis, 25-bis.1).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 5, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati inseriti all'art. 25-bis, 25-bis.1 e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, introdotti all'elenco dei reati presupposto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, raggruppabili nelle distinte tipologie sotto elencate.

E' pertanto opportuno che il Modello descriva tali Reati e li indichi a tutti i Destinatari.

*

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - Art. 473 c. p.

Si commette questo reato se, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, si contraffanno o si alterano marchi, segni distintivi, sia nazionali che esteri, opere dell'ingegno, prodotti industriali.

Si commette, altresì, il reato in esame quando, anche se non si ha partecipato attivamente alla contraffazione o all'alterazione, si fa uso di tali marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti risultanti da tale attività, ad esempio, mettendoli in vendita.

Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi¹ e i segni distintivi, le opere dell'ingegno e i prodotti industriali, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali. Si escludono, quindi, dal campo di applicazione dell'articolo le condotte che non hanno ad oggetto tali strumenti giuridici.

*

Con l'introduzione, nella riformulazione del 2009, della locuzione "potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale", diventa necessario per le Aziende, ogniqualvolta debbano registrare un marchio, logo o brevettare una qualsiasi opera dell'ingegno, compiere complete e penetranti ricerche sulla possibile anteriore esistenza di segni distintivi o opere dell'ingegno già registrate o brevettate. Tali ricerche sono possibili principalmente attraverso le ricerche di anteriorità che si possono effettuare, ad esempio, tramite l'Ufficio Marchi e Brevetti, presente in ogni Camera di Commercio, sulle banche dati nazionali, internazionali e comunitarie da questo detenute.

*

¹ Costante giurisprudenza considera il termine "marchio", ai sensi del diritto penale, solamente nella sua accezione di "indicatore di provenienza" e non anche nelle altre possibili funzioni che questo può possedere. Sul punto v. *infra*. più avanti.

La giurisprudenza ha indicato che si può intendere l'attività di contraffazione, per ciò che riguarda il marchio, come quelle operazioni che «fanno assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei compratori»², mentre l'alterazione può essere considerata come una più semplice modificazione parziale di un marchio registrato, che viene ottenuta mediante l'eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali, in cui, peraltro, possono anche essere incluse le condotte di imitazione di marchi genuini. La stessa giurisprudenza, peraltro, ritiene comunque che, in entrambe le condotte esposte, l'imitazione che si pone in essere debba essere di un elevato livello, in mancanza del quale, si ritiene, non può esserci lesione della buona fede del consumatore, bene che la norma mira a tutelare.

*

Per il caso dei brevetti, invece, la giurisprudenza considera integrata la condotta di "contraffazione" non solo quando c'è una «riproduzione pedissequa del prodotto o del procedimento per i quali è stato concesso il brevetto» ma anche quando solamente non sia presente una «idea inventiva priva del carattere di concreta novità» e che si limiti a «riprodurre mediante soluzioni banali e ripetitive la

² *Ex multis* Cass., 8 novembre 1956, in *Riv. Pen.*, 1957, II, 682; Cass. 25 ottobre 1972, in *Giur. It.*, 1973, II, 497; Cass. 10 dicembre 1974, in *Riv. Pen.*, 1975, 1031.

struttura generale oggetto del brevetto, non apportando alcun elemento di concreta novità» (3).

*

In relazione, invece, al significato di uso di marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti, deve intendersi l'apposizione del marchio o del segno distintivo su un determinato prodotto, ovvero lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno tutelata da brevetto.

*

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Art. 474 c. p.

La condotta descritta dalla norma, dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto.

Anche per quanto riguarda questo reato, è necessario, per l'integrazione di tutti gli elementi della fattispecie, che i marchi e i segni distintivi contraffatti o alterati che si mettono in commercio

³ App. Bologna, Sez. III, Sent., 11 marzo 2009.

per la vendita siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale o internazionale⁴.

*

Affinché si integri la condotta ipotizzata del reato, è necessario che, chi lo commette, abbia come fine il raggiungimento di un "profitto". E' da intendersi, ai fini del diritto penale, come "profitto" ogni vantaggio economico, o economicamente valutabile, che una persona, fisica o giuridica, può ottenere, in qualsiasi modo, anche, ad esempio, sotto forma di mancata spesa.

*

Tra le condotte che il reato prevede e sanziona, necessita di particolari precisazioni, quella di introduzione nel territorio dello Stato. Tale condotta viene considerata integrata qualora avvenga il semplice passaggio delle merci contraffatte o alterate della linea di confine della Repubblica Italiana, a prescindere dalla destinazione definitiva della merce.

⁴ E' doveroso precisare che, affinché possano considerarsi integrate le fattispecie appena enunciate, è necessario che il procedimento amministrativo di registrazione dei marchi, o di brevettazione, sia stato compiutamente portato a termine. Sebbene non manchino delle pronunce isolate, costante giurisprudenza ha, infatti, sempre negato che le condotte di cui agli artt. 473 e 474 possano essere integrate, qualora sia stata solamente presentata una domanda di registrazione o brevettazione, e non vi sia ancora stata una risposta in senso positivo dell'Ufficio Brevetti e Marchi, organismo deputato alla concessione degli stessi. Casi isolati in questo senso risultano essere la Cass. Pen., Sez. V, 22 giugno 1999, n. 8758, Rossi, in Rv. 214652, 1999, 11, 991 e la Cass. Pen. Sez. II, 21 novembre 2006, n. 6323, Cinti, Rv. 235713, CED Cass.

*

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria o del commercio – Art. 513 c. p.

Il reato in esame, tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale, visto che punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Si può considerare l'elemento della "violenza sulle cose", come il danneggiamento o trasformazione della stessa, che comporti il mutamento della sua destinazione, non consentendo o alterando, in questo modo, il regolare svolgimento dell'attività.

*

Illecita concorrenza con minaccia o violenza – Art. 513-bis c. p.

Tale fattispecie mira a punire chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commetta atti di concorrenza, usando violenza o con minacce. L'articolo prevede delle aggravanti qualora tali atti riguardino attività finanziate, anche solo parzialmente, dallo Stato o da altri enti pubblici.

E' importante notare che, ai fini della commissione del reato in esame, la concorrenza viene repressa solo in virtù della forma violenta che tende ad assumere.

*

Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c. p.

Questo reato, punisce chi, ponendo in vendita, o mettendo in altro modo in circolazione, prodotti industriali contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

A causa della difficoltà di accertamento dell'elemento del "nocumento all'industria nazionale" in sede processuale, questa fattispecie risulta essere scarsamente applicata dalla giurisprudenza.

Questa ipotesi, peraltro, dà rilievo non solo ai marchi e segni distintivi registrati secondo la normativa nazionale od internazionale, ma anche a quelli che non lo sono, sancendo, quindi, un'ampia protezione del bene tutelato.

*

Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c. p.

L'articolo in esame, prevedendo che sia punito chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale fattispecie, trova il proprio fondamento nell'esistenza di un contratto tra due

parti. Affinché la condotta enucleata si realizzi, non è necessario che il rapporto contrattuale sia di compravendita, ma è sufficiente un qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive che preveda, come prestazione, la consegna di una cosa mobile.

Si commette il reato, quindi, nel caso in cui consapevolmente si cede all'acquirente qualcosa che si sa essere diverso da quanto pattuito precedentemente, per origine, provenienza, qualità ecc.

Poiché questo mira a tutelare l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, per la realizzazione dello stesso non rileva né il consenso dell'acquirente come causa scriminante, né la mancanza di un qualsiasi danno nei suoi confronti.

La fattispecie non si applica qualora ci si trovi in presenza di reati più gravi, come, ad esempio, quelli previsti dagli artt. 455 e 457 c.p., anch'essi, peraltro, annoverati tra i reati-presupposto elencati dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

*

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Art. 516 c. p.

Il delitto in questione, sancendo una pena per chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che invece non lo sono, mira a tutelare la buona fede negli scambi commerciali.

E' da sottolineare, come la condotta così formulata, comprenda un'ampia gamma di fattispecie ipotizzabili, visto che possono essere punite sia condotte poste in essere a titolo oneroso che quelle a titolo gratuito.

Importante risulta, invece, precisare che la dottrina e la giurisprudenza hanno accolto due nozioni di genuinità: una sostanza alimentare si intende, infatti, "genuina" dal punto di vista del diritto penale, quando non abbia subito alterazioni o mutamenti rispetto al suo stato naturale (c.d. genuinità "naturale")

V'è da dire, però, anche che, qualora ci si trovi in presenza di una normativa che regoli, tramite parametri, le caratteristiche di tale sostanza definendone le caratteristiche, si può intendere come genuina la sostanza che sia conforme alle regole poste dal legislatore, a prescindere dal suo stato naturale (c.d. genuinità "formale").

*

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Art. 517 c. p.

L'art. 517 c.p. punisce chiunque ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

A differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., affinché il reato in esame venga ad esistenza, non è necessario che i nomi, i marchi, i segni distintivi industriali siano registrati secondo le normative nazionali ed internazionali. Il bene tutelato, in questo caso, non è la fede pubblica, come si è potuto riscontrare in molti dei reati esaminati, ma l'ordine economico in senso generale, e quindi il potenziale acquirente dei beni messi in commercio secondo le modalità esposte.

Il delitto non richiede, peraltro, che i segni in questione siano contraffatti⁵, ma semplicemente che questi possano indurre in errore i contraenti: sono sufficienti, quindi, anche solo pochi tratti di somiglianza con quelli originali, se idonei a trarre in inganno la controparte.

*

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale – Art. 517-ter.

L'articolo in esame, introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, punisce chiunque fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale e chi, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di tale titolo, introduca nel territorio dello Stato, o detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai

⁵ Per quanto riguarda la nozione di "contraffazione", v. Cap. 1, lett. a), *sub* art. 473.

consumatori o metta altrimenti in circolazione gli stessi oggetti o i suddetti beni.

La fattispecie, peraltro, prevede delle aggravanti qualora “gli oggetti o altri beni” realizzati secondo la condotta esposta, siano alimenti o bevande tutelati dalle norme che disciplinano le denominazioni di origine e geografica.

Anche in questo caso, si prevede espressamente che i diritti e i titoli di proprietà industriale tutelati dalla norma siano solo quelli regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – Art. 517-quater.

Similmente alla condotta enucleata dall’art. 517-ter, il reato punisce chi contraffà o altera, in qualsiasi modo le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e introduce gli stessi nel territorio dello Stato.

Sono punite, peraltro, anche le condotte di chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione gli stessi prodotti contraffatti o alterati nella denominazione o indicazione.

*

2. I reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell'ingegno.

Con i termini “proprietà industriale”, si fa riferimento genericamente ad un concetto di proprietà che è il risultato della creatività degli uomini.

La proprietà industriale è una delle possibili espressioni che si può ricondurre al più ampio *genus* della proprietà intellettuale, che mantiene, peraltro, al suo interno, diverse tipologie di categorie. All’ambito della singola categoria della proprietà industriale, poi, si è soliti ricondurre le materie e le problematiche che riguardano i marchi, i brevetti e, più in generale, le privative industriali.

2.1 La normativa di riferimento

Il legislatore ha recentemente raccolto, in un unico complesso normativo, gran parte delle norme sostanziali e procedurali concernenti i diritti di proprietà industriale: il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. “Codice della Proprietà Industriale”).

All’art. 1, il decreto specifica che la nozione di “proprietà industriale” comprende i concetti di marchio e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a

semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Alle disposizioni del decreto citato, vanno aggiunte anche le normative di origine internazionale e comunitaria. Si possono citare, *ex multis*, la Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, successivamente riveduta nel 1900 a Bruxelles, nel 1911 a Washington, nel 1925 all'Aja, nel 1934 a Londra, nel 1958 a Lisbona e a Stoccolma nel 1967, ratificata dall'Italia con la l. 28 aprile 1976, n. 424 e il Regolamento Comunitario sul marchio n. 40 del 1994.

A completamento del panorama legislativo concernente la ditta e l'insegna, è da ricordare, infine anche la disciplina posta dal codice civile, ai Capi III e IV, del Titolo VIII del Libro Quinto, di cui agli artt. 2563 – 2574.

2.2 Marchio, ditta e segni distintivi.

Per “marchio”, comunemente si intende il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa. In esso, sono profuse diverse funzioni da parte delle aziende:

- questo, infatti, permette di differenziare i prodotti di un'impresa da quelli dei concorrenti, facilitando il riconoscimento da parte del consumatore;

- è indice della provenienza del prodotto da parte di un determinato produttore;
- garanzia di qualità del prodotto, come conseguenza di politica e serietà aziendale.

La tutela del marchio può essere ottenuta dal titolare del medesimo attraverso la registrazione presso le autorità competenti: per l'Italia, l'Ufficio Marchi e Brevetti; possono essere effettuate anche registrazioni comunitarie e internazionali per le quali sono previste apposite procedure.

Attraverso la registrazione viene riconosciuto, in via di estrema sintesi, al titolare del marchio il diritto esclusivo di utilizzarlo e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi lo utilizzino contro la volontà del titolare.

Affinché un marchio possa essere registrato validamente, deve possedere i requisiti determinati dalla legge:

- *liceità*: ovvero, la sua non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;
- *verità*: non deve contenere al suo interno segni idonei ad ingannare il pubblico;

- *originalità*: composto, cioè, in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti quelli dello stesso genere presenti sul mercato;
- *novità*: aspetto complementare all'originalità, ma da questa distinto, concernente la sua distinguibilità da altri marchi già presenti, onde evitare la confusione, da parte del pubblico, con gli stessi.

La ditta, sebbene non espressamente inclusa nel novero degli strumenti giuridici tutelati dalle norme in esame, viene, comunque, ricondotta alla più ampia categoria dei segni distintivi, per il principio di unitarietà sancito, a livello normativo, dal citato d.lgs. 30/2005, agli artt. 12 e 22.

Com'è noto, questa ha il compito di individuare e distinguere l'imprenditore.

2.3 Invenzioni industriali.

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica, e consistono nella soluzione originale ad un problema tecnico, suscettibile di applicazione concreta nel settore della produzione di beni o servizi.

Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive di maggior spessore tecnologico. Si possono distinguere tre macro-categorie in cui possono essere raggruppate:

- (i) *invenzioni di prodotto*: che hanno ad oggetto un nuovo prodotto materiale;
- (ii) *invenzioni di procedimento*: che consistono in un nuovo metodo di fabbricazione di prodotti già inventati, mediante, ad esempio, un nuovo processo di lavorazione;
- (iii) *invenzioni derivate*: che sono elaborate partendo dalla base di una precedente invenzione.

La concessione del brevetto, da parte delle competenti Autorità, avviene a fronte dello svolgimento di una specifica procedura (cd. procedura di brevettazione): per il tramite di questa si possono brevettare, quindi, invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali.

Col termine “brevetto”, quindi, si vuol far riferimento non solo all’attestato di riferibilità di una nuova invenzione ad un soggetto, persona fisica o giuridica, cui l’Autorità Statale concede, entro i limiti di legge, il diritto di esclusiva nello sfruttamento

dell'invenzione stessa, ma anche, per estensione, all'invenzione stessa.

Com'è noto, le invenzioni, i modelli d'utilità e i disegni e i modelli hanno la funzione di innovare il panorama tecnico di riferimento (cd. "stato dell'arte"). Analogamente a quanto avviene per il marchio, si possono ravvisare degli elementi comuni a questi strumenti, che devono possedere per il compimento della procedura di brevettazione:

- *industrialità*: l'invenzione o l'idea, deve essere suscettibile di un'applicazione e sfruttamento industriale;
- *frutto dell'attività inventiva*;
- *novità*: l'invenzione non deve, cioè, essere già stata divulgata precedentemente;
- *liceità*: intesa, anche in questo caso, come non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Attraverso il riconoscimento di un brevetto, al titolare del medesimo viene attribuito il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione oggetto del brevetto stesso e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi la

utilizzino (cd diritto di privativa industriale), analogamente a quanto avviene con la registrazione del marchio.

Il brevetto mira a tutelare l'inventore sia sotto un profilo morale, quale l'essere riconosciuto come autore dell'invenzione, che patrimoniale: essere, cioè, riconosciuto titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione.

Peculiare, però, risulta essere il caso dei modelli d'utilità, i quali, consistendo in un *quid* volto a dare maggiore efficacia all'impiego di macchinari e prodotti già esistenti, presuppone proprio un'invenzione già esistente a cui possa essere applicato.

Diversa è, ancora, la funzione dei disegni e modelli: il brevetto, in questo caso, fornisce tutela ad alcune categorie di prodotti industriali consistenti in uno speciale ornamento, peculiare per la forma o per una particolare combinazione di linee e colori.

2.4 Le sanzioni del codice penale.

Alla tutela civilistica, il legislatore del codice penale del 1930, ha integrato quella penalistica, seppure quest'ultima rimandi espressamente, per la determinazione dei concetti e nozioni fondamentali, alla prima.

Per il tramite di questo sistema di rinvio, infatti, il legislatore penale ha inteso creare una disciplina punitiva

aggiuntiva, che contiene al suo interno le regole civilistiche in materia di, ad esempio, nascita, cessione, decadenza, nullità (totale o parziale) del titolo di proprietà industriale.

2.5 Le sanzioni del D.lgs. n. 231/2001.

Il decreto legislativo 231/2001, stabilisce diverse possibili sanzioni, nei confronti delle aziende che vengono giudicate responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Tali sanzioni, quindi, si vanno a sommare alle tutele civilistiche e penali esperibili nei confronti della persona fisica che commette materialmente la condotta descritta dalla norma. In particolare, il decreto prevede:

a) per quanto concerne i reati di cui al 473 e 474 c.p., elencati all'art. 25-bis del decreto:

- la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- sanzioni interdittive non superiori ad un anno;

b) per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p., previsti dal decreto all'art. 25-bis.1 :

- la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per i reati di cui agli artt. 513-bis e 517:

- la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
- sanzioni interdittive.

3. Funzione della Parte Speciale - 5 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di Worthington, nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. esaminare i reati introdotti dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, specificandone le peculiarità;
- b. indicare le procedure su cui i Destinatari e i responsabili delle funzioni aziendali sono chiamati ad osservare, per una corretta applicazione del Modello;

c. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

*

4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale

I principali Processi Sensibili sono elencati nell'Allegato A della Parte Generale.

5. Regole generali

5.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti l'utilizzo e la gestione dei sistemi informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti e *Partner* di Worthington, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito alla registrazione ed allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

5.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di Worthington di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare, in qualsiasi modo, le disposizioni concernenti i marchi, i brevetti e, più in generale, le privative industriali, inserite nei contratti di Royalty e di R & D tra Flowserve e Worthington.

violare i principi esistenti in azienda, espressi nel Codice di Condotta aziendale di Flowserve e le procedure previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla presente Modello, nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei

brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a) Verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o, comunque, di qualsiasi altra opera dell'ingegno che possa esserlo ai sensi della normativa vigente, che gli stessi non siano già stati registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario.
- b) Ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dall'Azienda, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza, che assicuri al reale titolare le dovute *royalties*, nonché, una volta stipulato, rispettare i termini d'uso da questo previsti.

- c) Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e di cui non possiede alcuna licenza d'uso.
- d) Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende.

Non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.

6. Procedure specifiche.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno distintivo facente capo all'Azienda.

- Verifica della titolarità di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di ogni contratto relativo alla materia.
- Controllo periodico circa la scadenza dei beni immateriali di titolarità dell'Azienda, e relativo rinnovo.
- Controllo periodico sull'effettiva osservanza dei termini dei contratti posti in essere tra licenziante e licenziatario, da parte dei responsabili di funzione.

7. I controlli dell'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne elencate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

* * *

Worthington S.r.l.

**Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo**

[ex D.Lgs. 231 del 2001]

Parte Speciale n. 6

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

GIUGNO 2013

INDICE

1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 <i>novies</i> del D. Lgs. 231/2001).....	3
1.1 La tutela giuridica del software.....	9
1.2 La normativa di riferimento.....	10
1.3 <i>Software, copyright</i> e pirateria informatica.....	10
1.4 Le sanzioni.....	14
2. Funzione della Parte Speciale - 6 -.....	15
3. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale.....	16
4. Regole generali.....	16
4.1 Il sistema in linea generale.....	16
4.2 Principi generali di comportamento.....	17
5. Procedure specifiche.....	19
6. I controlli dell'OdV.....	21

1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 6, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001.

*

Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001.

“25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

Con questo articolo vengono estese le fattispecie di reato presupposto previste dal D. Lgs. 231/2001.

L'art. 25 *novies* prevede, pertanto, che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 (***legge sul diritto d'autore o "l.d.a."***).

In particolare, i reati presupposto sono:

- **Art. 171, primo comma lettera a) *bis* e terzo comma l.d.a.**

L'articolo in esame punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

- **Art. 171 bis l.d.a. (software e banche dati)**¹

L'articolo in esame, posto a tutela del software² e delle banche dati, è sicuramente l'articolo di maggior rilievo in ambito dei delitti in materia di violazione della proprietà intellettuale e mira a punire: **(i)** chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi

¹ Gli articoli 1 e 2 della l.d.a. in merito ai programmi per elaboratore e le banche dati - Art. 1: Sono protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore - Art. 2 (punti 8 e 9): sono protetti da copyright (8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; (9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto

² L'articolo 64 bis l.d.a. definisce i diritti esclusivi inerenti al software - Art. 64 bis: I diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori) e **(ii)** chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies l.d.a*³., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-

³ Art. 64-*quinquies* l.d.a.: *L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione Europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).*- Art. Art. 64-*sexies* l.d.a.: *Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-*quinquies* da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.*

*bis*⁴ e *102-ter*⁵ l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa.

⁴ Art. 102 bis l.d.a.: *Ai fini del presente titolo si intende per: a) costituire di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione; c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego. 2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione Europea. 3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. 4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea. 6. Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. 7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. 8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. 9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati. 10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.*

⁵ Art. 102 ter l.d.a.: *L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati. 3. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di*

- **Art. 171 ter l.d.a.**

Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili: alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello Stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

- **Art. 171 septies l.d.a.**

L'articolo in esame punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al cd contrassegno SIAE, qualora questi non comunichino, entro trenta giorni dall'immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti citati.

una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.

- **Art. 171 octies l.d.a.**

Questo articolo, prevede una sanzione nei confronti di chiunque, a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

1.1 La tutela giuridica del software.

Nel panorama dei reati presi in esame dall'art. 25 *novies* del D. Lgs 231/2001, può avere un ruolo importante, il delitto di cui all'art 171 *bis* l.d.a.

Questo articolo è rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati, stabilendo sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono atti di pirateria informatica.

Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e correlativamente i programmi per

elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi aziendali.

L'atto di pirateria, che comporta una sanzione penale nei confronti di chi lo commette, può realizzarsi anche attraverso il semplice utilizzo di un programma software per il quale non si dispone di una valida licenza. È necessario, quindi, sensibilizzare tutti gli utenti, nell'ambito della Società, sul tema, onde evitare che la Società stessa possa essere sanzionata in base al D. Lgs. 231/2001.

1.2 La normativa di riferimento.

Con il D. Lgs. 518/1992 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 91/250/CEE, dedicata alla tutela giudica del software ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, attraverso cui è stata modificata la legge sul diritto d'autore e si è fornita una specifica protezione del software in ambito penale. Il legislatore è poi intervenuto nuovamente sull'impianto normativo del diritto d'autore con la legge 248/2000 (cd. *legge antipirateria*), apportando integrazioni e modifiche alla l.d.a..

1.3 Software, copyright e pirateria informatica.

Il software viene tutelato (*copyright*) come opera dell'ingegno di carattere creativo e la legge sul diritto d'autore riconosce all'autore del software medesimo ogni più ampio diritto in merito allo

sfruttamento dello stesso, inclusi, tra gli altri, l'utilizzo, la riproduzione, l'esecuzione, la trasformazione, la registrazione, la trasmissione del software.

Il titolare del copyright può, ovviamente, consentire che soggetti terzi utilizzino il software ed infatti il software viene distribuito in varie forme e modalità attraverso le licenze. Dette licenze (contratti di licenza) definiscono i diritti e i limiti di utilizzo del software da parte dell'utente finale (licenziatario).

Di fondamentale importanza è la conoscenza, da parte degli utenti finali, delle citate condizioni di licenza, dato che la loro violazione può dar luogo a comportamenti rientranti nell'ampia definizione di "pirateria informatica", secondo quanto statuito dalla legge sul diritto d'autore.

Proprio in merito alla definizione di "pirateria", dall'esame del dettato normativo dell'articolo 171 *bis* l.d.a. si evince che l'atto di pirateria è commesso da *"chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore..."*.

La definizione è di portata molto ampia e si rende necessario un, seppur conciso, esame del suo significato.

Gli elementi qualificanti del reato sono identificati, quindi, nella duplicazione, quindi anche riproduzione, non autorizzata di

software e nello scopo di profitto da parte di chi ha eseguito tale duplicazione:

- *Duplicazione*: viene ad esistenza nel momento in cui viene riprodotto, in tutto o in parte, un programma per elaboratore. La duplicazione può presentarsi in diverse forme:
 - (i)** come vera e propria contraffazione, con ciò intendendosi l'attività di illecita riproduzione del supporto contenente il programma, oltre che del programma stesso, eventualmente dei manuali e del packaging, al fine di realizzare un prodotto il più possibile uguale all'originale, destinato alla vendita, in genere ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo effettivo di mercato del software originale (la contraffazione spesso ha ad oggetto i c.d. programmi "pacchettizzati", ovvero i programmi applicativi standard di maggiore diffusione e utilizzo quali quelli di videoscrittura, fogli elettronici, programmi di posta elettronica);
 - (ii)** come pirateria dell'utente finale o aziendale, che si verifica ogni qual volta un soggetto, incluso il dipendente di un'azienda, copi illegalmente o utilizzi un software senza regolare licenza.

- *Profitto*: questo elemento deve essere interpretato nella sua duplice accezione di, da un lato, accrescimento effettivo della sfera patrimoniale di un determinato soggetto (lucro) e, dall'altro, di mancato depauperamento del patrimonio (risparmio). Pertanto, nella definizione di profitto rientra anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe affrontare per ottenere un determinato bene (nella specie, per ottenere il software correttamente in licenza).

Quanto sopra riportato, è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale, come confermato, tra le altre, anche dalla Suprema Corte di Cassazione, III sezione penale, con la sentenza n. 25104, dell'8 maggio 2008, in cui si decide che: *“In tema di tutela del diritto d'autore, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633, non sono richieste né la finalizzazione al commercio dei software riprodotti essendo sufficiente il fine di profitto, né il dolo specifico del fine di lucro. Ne consegue che la detenzione e l'utilizzo di programmi software, illecitamente riprodotti (n.d.r. in azienda) rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.*

In particolare, uno dei fenomeni maggiormente diffusi in tema di pirateria informatica è il cosiddetto *“underlicensing”*, che si verifica ogni qual volta vengono installate (duplicate) un numero di copie

di un software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla licenza d'uso del software medesimo, ciò comportando un risparmio di spesa (profitto).

Altro esempio molto diffuso di pirateria informatica è l'acquisto e l'utilizzo di personal computer con software preinstallato (c.d. OEM) non originale.

È, altresì, importante ricordare che negli atti di pirateria informatica vengono ricompresi, ai sensi del secondo comma dell'art. 171 *bis* l.d.a. anche eventuali abusi (riproduzione, distribuzione, comunicazione, ecc.) inerenti alle banche dati. È, pertanto, necessario che qualsiasi accesso e utilizzo di banche dati pubbliche venga effettuato nel rispetto delle condizioni di utilizzo che accompagnano le stesse.

1.4 Le sanzioni.

La pirateria informatica commessa nell'ambito di una società, implica non solo la responsabilità penale del soggetto (persona fisica) che duplica abusivamente il software (e in ultima analisi detta responsabilità penale vige in capo al legale rappresentante dell'ente), ma anche la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 della società stessa.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001 le sanzioni che possono essere comminate all'ente, per i reati di cui all'art. 25-*novies* sono:

- sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 per la durata massima di un anno (incluse, quindi, l'interdizione dall'esercizio dell'attività della società, la revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

2. Funzione della Parte Speciale - 6 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di Worthington, nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

*

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale.

I principali Processi Sensibili sono elencati nell'Allegato A della Parte Generale.

*

4. Regole generali.

4.1 Il sistema in linea generale.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti l'utilizzo e la gestione dei sistemi informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* di Worthington, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito all'utilizzo dei sistemi informatici.

4.2 Principi generali di comportamento.

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di Worthington di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;

effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti come peraltro espresso dalle numerose policy aziendali sul punto, e dal Codice di Condotta aziendale di Flowserve, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società, nella persona dell'amministratore di sistema;
- c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- e) detenere supporti di memorizzazione non originali (DVD\CD\floppy);
- f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di *underlicensing*;

- g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
- j) accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- k) aggirare i controlli posti in essere sia a livello locale, tramite il Responsabile IT, che a livello di Gruppo, tramite il software "Altiris".

*

5. Procedure specifiche.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- analisi, da parte del Responsabile IT, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della

corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;

- acquisto di licenze software da una fonte certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- in relazione ai prodotti OEM (*Original Equipment Manufacture*), preinstallati, verifica dell'esistenza del COA (*Certificate of Authenticity*) o di certificato/dichiarazione/documentazione equipollente;
- verifica del costante funzionamento, da parte del Responsabile IT, del sistema di *software asset management*, in collaborazione con il team IT del Gruppo Flowserve, volto ad ottenere un controllo rigoroso, per mezzo di verifiche costanti, dei software installati sui computer presenti in azienda;
- verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del cd "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/floppy) presenti in azienda;

- attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze;

6. I controlli dell'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Worthington S.r.l.

**Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo**

[ex D.Lgs. 231 del 2001]

Parte Speciale n. 7

Reati Ambientali

GIUGNO 2013

INDICE

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001).....	3
2. Funzione della Parte Speciale - 7 -	22
3. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale.....	23
4. Principi generali di comportamento	23
5. I controlli dell'OdV.....	26

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 7, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n.

*

Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001, come introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121 (in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni).

Il testo è in vigore dal 16 agosto 2011.

.Successivamente si procederà ad analizzare brevemente i reati di maggior interesse per Worthington.

*

«Art. 25-undecies. (Reati Ambientali):

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

*

Con questo nuovo articolo vengono estese le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001.

L'art. 25-undecies prevede, infatti, che l'ente possa essere sanzionato in relazione a determinati reati ambientali, in particolare per quanto riguarda:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- **Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006**, i seguenti artt.:
 - attività connessa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 3);
 - attività connessa al superamento dei valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali (art. 137 comma 5);
 - attività connessa allo scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi od aeromobili (art. 137 comma 13);
 - attività connessa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o

dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (art. 137 comma 2);

- attività connessa alla mancata osservazione dei divieti di scarichi sul suolo di cui all'art 103 e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art 104 (art. 137 comma 11);
- attività connessa alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 comma 1);
- attività connessa al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (art. 256 comma 6);
- attività connessa alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 3);
- attività connessa alla miscelazione dei rifiuti (art. 256 comma 5);
- attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 comma 1);
- attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque

sotterranee causato da sostanze pericolose (art. 257 comma 2);

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari durante il trasporto dei rifiuti (art. 258 comma 4);
- attività connessa al traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 comma 2);
- esercizio di un impianto o di una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5);

- **Legge n. 150 del 7 febbraio 1992**, i seguenti artt.:

- trasporto, transito, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi, di animali e vegetali in via di estinzione, ovvero omissione di prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di

riferimento. Viene altresì sanzionata la detenzione, l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta in vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione nonché il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni (artt. 1 e 2);

- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettera a), c), d), e) ed l) del Reg. CE n. 338/97 (art. 3 *bis*).

- **Legge n. 549 del 28 dicembre 1993**, art. 3, comma 6: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive in relazione alla

normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art 3 comma 6);

- **Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007**, i seguenti artt;
 - inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 comma 1 e 2);
 - inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 comma 1 e 2).

*

Data la complessità dell'articolo in esame, e considerata la vasta gamma di reati ambientali ivi richiamati, analizziamo nella presente parte speciale soltanto le due fattispecie che potrebbero essere di maggior interesse per Worthington.

Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006:

- **attività connessa connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** (art. 137 comma 3)

La speciale tipologia di scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3 A dell'Allegato 5 del menzionato Testo Unico dell'Ambiente, comporta che, qualora l'autore dello scarico **non rispetti le prescrizioni** contenute nella

autorizzazione e/o quelle imposte dalle Autorità d'ambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 108 del T.U. Ambiente, si possa configurare un reato punibile tanto in capo alla persona fisica preposta al controllo delle prescrizioni in materia ambientale (RSPP - Direttore di Stabilimento – Responsabile Qualità) quanto nei confronti della persona giuridica, qualora venga provato che dal compimento di tale comportamento omissivo

Sinteticamente vale la pena segnalare che nel caso di specie, l'elemento discrezionale utile a individuare tale illecito sia non solo la classificazione delle acque (necessariamente **reflui industriali**), ma anche l'inserimento delle sostanze scaricate nell'ambito di quelle delle due tabelle succitate.

Peraltro, deve essere constatato come risulti radicata, quantomeno in dottrina, la convinzione secondo cui il richiamo alle sostanze contenute nelle due tabelle debba considerarsi **tassativo**. Si è di conseguenza fatto notare come la fattispecie *de qua* non sia ravvisabile per sostanze non contenute nelle citate tabelle pur se **comunemente ritenute pericolose**.

- **attività connessa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione** (art. 137 comma 2)

Per il verificarsi della presente fattispecie si rimanda all'illecito sopra descritto con la differenza che, in questo caso, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose o non è stata concessa, o è stata sospesa o revocata dall'autorità (solitamente si tratta delle autorità provinciali incaricate del rilascio delle predette autorizzazioni).

- **attività connessa alla mancata osservazione dei divieti di scarichi sul suolo di cui all'art 103 e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art 104** (art. 137 comma 11)

Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso ribadire l'opzione di sanzionare, piuttosto decisamente, la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui agli artt. 103 e 104 del T.U.

- **attività connessa alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** (art. 256 comma 1);

Con tale articolo il legislatore ha inteso estendere il principio della responsabilità del produttore - detentore dei rifiuti nel momento in cui decide di conferirli per lo smaltimento ad un soggetto terzo, comprendendovi altresì l'obbligo di controllare che il recuperatore o smaltitore sia correttamente autorizzato.

L'omessa verifica da parte del produttore-detentore lo rende responsabile, a titolo di concorso, per il reato di gestione illecita di rifiuti, sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 22/1997, oggi art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.

Tale fattispecie è piuttosto comune nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rifiuti da parte di un'impresa produttiva sul mercato: nella più comune delle ipotesi la società si affida, infatti, anche per mezzo di apposito contratto scritto, a terzi, ovvero direttamente alla società ricevente il rifiuto prodotto, per tutte le attività, compresa la classificazione e la compilazione dei FIR, concernenti l'avvio a recupero o smaltimento dei medesimi.

▪ **Profilo soggettivo:**

Non c'è dubbio che il reato di cui all'art. 256 cit., comma 1 non sia un reato proprio non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a "chiunque".

E' altrettanto indubitabile, però, che in presenza di una attività di gestione svolta da un'impresa vigono dei principi finalizzati alla specifica individuazione dei soggetti responsabili.

Si è così affermato all'interno della Giurisprudenza penale che *"in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda"* (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni" cfr. Cass. pen. sez. 3/11.12.2003, n. 47432).

Anche successivamente è stato ribadito che *"In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono"* (cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 24736 del 18.5.2007).

- **Profilo oggettivo:**

Viene punita l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

La raccolta consiste nell'attività di prelievo, di cernita di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto. La Cassazione ha precisato che l'attività di raccolta si configura a prescindere dal fatto che le operazioni siano finalizzate al recupero o allo smaltimento (Cass. Sez. III, 16.6.2005, n. 33310).

Lo smaltimento si riferisce a qualsiasi operazione destinata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto da un circuito economico.

▪ **Profili sanzionatori:**

Le pene previste dal presente articolo sono quella dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; viceversa, se si tratta di rifiuti pericolosi, la pena prevista è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

- **attività connessa alla miscelazione dei rifiuti (art. 256 comma 5);**

Particolare attenzione merita il reato di cui al comma 5 del citato art. 156 che recita:

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).”

L'articolo 187 del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 ivi richiamato così sostanzialmente recita:

“(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4".

Il divieto di miscelazione si articola, quindi, sotto un duplice profilo: divieto di miscelazione di rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Quanto alla miscelazione dei rifiuti pericolosi rilevano non le categorie, ma le caratteristiche di pericolosità per individuare la miscelazione lecita.

La miscelazione di rifiuti diversi si rende spesso operazione essenziale per ottimizzare le fasi di trasporto e di successivo conferimento all'impianto di destinazione finale. Si profila quale operazione di gestione dalla quale si origina un rifiuto diverso dalle singole componenti, mutando la composizione o la natura. Quindi, è operazione di trattamento - operazione propedeutica a recupero o smaltimento - una trasformazione che, soprattutto per i rifiuti liquidi, è anche irreversibile. La miscelazione è un trattamento particolare e critico, che comporta un impatto ambientale da valutare e questo giustifica la disciplina rigorosa cui è assoggettato.

Sembra chiara la ragione del divieto di miscelare rifiuti con diverse caratteristiche di pericolosità. Le conseguenze per l'ambiente e la salute umana diverrebbero disastrose se si consentisse liberamente di formare miscele di rifiuti sommando le "qualità" pericolose.

- **esercizio di un impianto o di una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5)**

Il presente articolo prevede che, nei casi previsti dal comma 2 si applica la pena dell'arresto fino a un anno se il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Tale illecito potrebbe essere commesso da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i limiti di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U. dell'Ambiente, dai piani, dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo.

Legge n. 549 del 28 dicembre 1993:

❖ **“Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”, art. 3, comma 6: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive in relazione alla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6):**

Tale articolo prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A allegata alla L. n. 549/1993 sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento CE n. 3093/94. Tra l'altro, ad oggi, il Regolamento CE di riferimento risulta essere il 1005/2009 del 16 settembre 2009, che ha abrogato il Regolamento CE 2037/2000.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A.

È prevista la pena dell'arresto fino a due anni e ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate.

Nei casi più gravi revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 250 quote, con valore di ogni singola quota che va da un minimo di Euro 258 a un massimo di 1.549.

2. Funzione della Parte Speciale - 7 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, Dipendenti, nonché da Consulenti di Worthington come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, Destinatari e i Consulenti di Worthington sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

*

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale

I principali Processi Sensibili di Worthington sono elencati nell'Allegato A della Parte Generale.

*

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Destinatari e Consulenti di Worthington di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione della sicurezza ambientale e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza (ivi compreso l'OdV ⁽¹⁾), non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

*

Vi è da segnalare che le indicazioni utili per la definizione di sistemi di gestione ambientale si possono ritrovare innanzitutto negli *standard* internazionali della serie ISO 14000, ed in particolare nella norma ISO 14001:2004 (integrata nel 2005).

Tali norme, elaborate con lo scopo di fornire una guida pratica per l'attuazione e il miglioramento di un sistema di gestione ambientale nonché di offrire strumenti di valutazione degli aspetti specifici della propria gestione ambientale, sono definite al fine di essere recepite in un sistema di gestione ambientale.

Innanzitutto, a livello preliminare, è importante considerare la politica ambientale dell'azienda, che sia

⁽¹⁾ Perché un sistema possa considerarsi efficacemente attuato, occorre stabilire degli interventi di verifica del suo corretto funzionamento e (soprattutto) del rispetto del medesimo. Si dovrà valutare quale sia il soggetto maggiormente indicato per lo svolgimento di tali attività di monitoraggio anche attribuendo alla stessa direzione (tramite soggetti appositamente nominati) il compito di supervisionare il sistema e provvedere alle necessarie revisioni dello stesso.

appropriata alla natura ed alla dimensione della stessa quanto all'impatto che l'attività della stessa implica a livello ambientale. Detta politica, che individua il quadro di riferimento anche per la valutazione degli obiettivi ambientali, deve essere comunicata a tutti coloro che lavorano per l'azienda (anche a livello di collaboratori esterni) e, se resa pubblica, rappresenta il biglietto da visita "ambientale" dell'impresa.

La valutazione delle prescrizioni legali applicabili, oltre a tenere conto delle disposizioni *stricto sensu* normative (leggi nazionali e regionali, norme internazionali, regolamenti locali o di autorità specifiche), potrà utilmente considerare anche profili ulteriori, quali eventuali accordi con pubbliche amministrazioni o con la clientela, *best practices* o codici di condotta di settore, fino a giungere agli impegni volontari assunti dall'impresa di fronte al pubblico (ad es. gestione sostenibile, etichettatura ambientale, ecc.).

Tutti coloro che sono coinvolti in attività con rilevanza nel settore ambientale devono essere destinatari non solo di interventi di formazione (da definirsi in base alle necessità formative individuate con riferimento ai profili ambientali rilevati in azienda), ma anche di procedure specifiche mirate alla maggiore consapevolezza dell'importanza della conformità alla politica ambientale ed alle relative procedure di attuazione, come pure

dell'importanza degli aspetti ambientali significativi per l'impresa (2).

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati ambientali e verifica la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

(2) Altro elemento fondamentale da considerare da parte dell'impresa è la gestione delle emergenze.

In tema di precauzione rispetto al danno ambientale, appare altamente consigliabile che l'impresa si doti di procedure che individuino le potenziali situazioni di emergenza (unitamente ai relativi rischi) e definiscano dei sistemi di risposta pronti quanto efficaci volti a prevenire o comunque mitigare gli impatti ambientali negativi.

Worthington S.r.l.

**Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo**

[ex D.Lgs. 231 del 2001]

Parte Speciale n. 8

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare –
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

GENNAIO 2018

INDICE

1. La fattispecie di reato (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001).....	3
1.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co 12 bis, d.lvo 286/1998).....	5
1.1.1. Le condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis comma terzo c.p.	6
2. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies del D.Lgs 231/01)	7
3. Funzione della Parte Speciale - 8 -_____	10
4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale	11
5. Regole generali_____	11
5.1. Il sistema in linea generale.....	11
5.2 Principi generali di comportamento	11
6. Procedure specifiche_____.....	13
7. I controlli dell'OdV_____.....	16

1. La fattispecie di reato (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001)

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il d.lgs 109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente “*norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”.

Tra le principali novità, il legislatore ha introdotto nel Decreto l’art. 25 duodecies “*Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare*”, che testualmente stabilisce: “*in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150.000 Euro*”.

Nel 2017 l’articolo è stato integrato con la legge 161, che ha aggiunto, ai commi 1-bis, e 1-ter, sanzioni nei confronti dell’ente che si renda responsabile della commissione di gravi reati contro lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina¹.

¹ Di seguito si riportano le condotte sanzionate ai sensi del novellato articolo 25 duodecies, commi 1-bis e 1-ter.

“*Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

Per quanto concerne l'art. 25 *duodecies* si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tralasciando, invece, i reati sanzionati dalla legge 161/2017, di improbabile (se non impossibile) commissione con riferimento alla Società.

-
- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplosive (2).
- 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata (3).
- 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto”.
- “Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

1.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co 12 bis, d.lvo 286/1998)

L'art. 22 comma 12 d.lvo 286/1998 prevede che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato".

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch'esso introdotto con il d.lvo 109/2012.

Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sussistono se:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;*
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.*

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex art. 22 co. 12 d.lvo 286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

1.1.1. Le condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis comma terzo c.p.

Nel tipizzare la nuova aggravante, il legislatore ha ripreso letteralmente la formulazione della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il delitto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p. cui la nuova norma fa espresso riferimento alla lettera c), ove si prevede che la definizione delle "condizioni lavorative di particolare sfruttamento" è quella contenuta al co. 3 dell'art. 603 bis c.p., secondo cui comporta un aggravamento di pena *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche della prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.

La tecnica di rinviare all'art. 603 bis, per definire la nozione di sfruttamento non fornisce all'interprete un' indicazione

contenutistica, quanto i due parametri da tenere in considerazione nello svolgere tale valutazione: la caratteristica della prestazione e le condizioni di lavoro.

2. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies del D.Lgs 231/01)

Con la Legge 199/2016 il legislatore ha riscritto l'art. 603 bis c.p., rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Il reato è stato contestualmente inserito all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01, con sanzioni² per l'ente che vanno dalle 400 alle 1000 quote e l'applicazione di sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

L'art. 603 bis c.p., nella sua originaria formulazione, era costruito su tre elementi: la sussistenza di un'attività organizzata di intermediazione nel reclutamento di manodopera o

² Il legislatore ha introdotto nel codice con l'art. 603 bis la confisca, strumento di contrasto al fenomeno criminale di caporalato che consente di aggredire il profitto derivante dallo sfruttamento del lavoro. La confisca, oltre ad avere ad oggetto le cose che servono a commettere il reato, nonché quelle che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salva la titolarità di un terzo estraneo al reato, ha altresì ad oggetto beni nella disponibilità, diretta o indiretta, del reo, pari ad un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato. Trattasi, dunque, di confisca cd. per equivalente. La confisca è sempre obbligatoria, sia in ipotesi di condanna, sia laddove l'imputato acceda al rito alternativo di applicazione pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.

nell'organizzazione del lavoro in condizioni di sfruttamento; una condotta caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione e, infine, l'approfittarsi dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore.

La riforma ha inciso su due dei tre elementi costitutivi del reato: anzitutto, le modalità della condotta consistenti nella violenza, nella minaccia o nell'intimidazione sono scomparsi dalla fattispecie base e caratterizzano ora soltanto l'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 603 bis c.p..

In secondo luogo, è stata diversamente definita la condotta di intermediazione, eliminando il riferimento alla sussistenza di una attività organizzata, cosicché essa è ora descritta semplicemente come reclutamento di manodopera.

Tale modifica rappresenta l'innovazione più rilevante, in quanto ha comportato un'estensione della punibilità al datore di lavoro, che ora può consumare il delitto anche senza il concorso con il caporale/intermediatore.

Da rilevare, inoltre, che è stata introdotta una nuova condotta (art. 603 bis, comma 1 n. 2) che punisce l'utilizzo, impiego o assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Allo stato attuale vengono pertanto sanzionate sia la mera destinazione dei lavoratori allo sfruttamento presso terzi, sia l'effettivo utilizzo dei lavoratori sfruttati.

Per quanto riguarda gli indici legali dello sfruttamento, si evidenzia che il terzo comma dell'art. 603 -bis fornisce un importante riferimento, elencando:

1. la reiterata corresponsione di salari palesemente in spregio delle disposizioni della contrattazione collettiva³;
2. la reiterata violazione delle norme sugli orari di lavoro;
3. la violazione delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro degradante, anche con riferimento a metodi di sorveglianza o alla natura delle situazioni alloggiative offerte⁴.

³ Il primo indice ora richiamato differisce dal precedente poiché il riferimento non è limitato ai contratti collettivi nazionali, bensì viene esteso a quelli territoriali, ciò in considerazione dei diversi importi di retribuzione in seno alle differenti aree geografiche dello Stato.

⁴ L'ultimo indice, attinente alle condizioni di lavoro, ai metodi di sorveglianza e alle situazioni alloggiative degradanti, è rimasto pressoché invariato, salva l'eliminazione dell'avverbio «particolarmente» che comportava dubbi interpretativi circa il livello di degrado per addivenire alla soglia di punibilità e rendeva, pertanto, il vaglio dell'organo giudicante maggiormente discrezionale.

Al fine di evitare la consumazione del reato in parola, l'ente potrà focalizzare la propria attenzione su tutte le procedure (già in essere) relative alla tutela dei propri dipendenti.

3. Funzione della Parte Speciale - 8 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, Dipendenti, e Organi Sociali di Worthington, nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi del Reato in essa considerato.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Destinatari, Dipendenti, gli Organi Sociali e i Consulenti/*Partner* di Worthington sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale

I principali Processi Sensibili sono elencati nell'Allegato A della Parte Generale.

5. Regole generali

5.1. Il sistema in linea generale

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta di Worthington nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

5.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Worthington (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/*Partner* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società;

2. assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

1. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;

2. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;

3. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

4. Sottoporre i lavoratori a condizioni di particolare sfruttamento, in violazione dei diritti garantiti dalla normativa giuslavoristica, dai CCNL di categoria, dallo Statuto dei Lavoratori, dalla legge sulla privacy e dalla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

a) i lavoratori assunti direttamente da Worthington a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;

b) qualora la Società si avvalga di somministrazione di manodopera, Worthington dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;

c) qualora la Società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso officine e/o cantieri propri, Worthington dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante;

d) tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita dalla Società in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy;

e) in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso officine e/o cantieri propri, o somministrazione con Worthington deve essere esplicitamente indicato, tra i vari obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

f) inoltre, se l'appaltatrice intende inviare un lavoratore diverso, rispetto a quelli indicati a Worthington, dovrà trasmettere

preventivamente alla Società la documentazione relativa al lavoratore medesimo;

g) la Società effettua un controllo in loco sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o somministrato;

h) per quanto riguarda i controlli in loco, i dipendenti delle ditte appaltatrici, impiegati presso la Società, devono avere un badge di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza;

i) allorché la Società effettua i lavori presso impianti di aziende terze, generalmente l'accesso alle aree di cantiere è pregiudizialmente filtrato dalla necessità di disporre di un badge di accesso personale rilasciato dall'azienda committente ai singoli lavoratori: conseguentemente, la Società sensibilizzerà i propri lavoratori sull'utilizzo corretto e sulla custodia di tale badge di accesso;

l) deve essere garantita la retribuzione dei dipendenti in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque in modo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro;

m) parimenti deve essere osservato il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

n) con riferimento all'applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro devono essere osservate tutte le prescrizioni di riferimento, *in primis* quelle richiamate nel D.lgs 81/2008;

o) a tutti i dipendenti devono essere garantite condizioni di lavoro non degradanti, ed il rispetto della privacy e di quanto sancito dallo Statuto dei Lavoratori con riferimento ai metodi di sorveglianza.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Worthington S.r.l.

**Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo**

[ex D.Lgs. 231 del 2001]

Parte Speciale n. 9
Autoriciclaggio

GIUGNO 2015

INDICE

GIUGNO 2015	1
1. La fattispecie di reato (art. 25 octies D.lgs 231/2001)	3
1.1 Bene giuridico tutelato	4
1.2 Soggetto attivo	5
1.3 La condotta	6
1.4 Tentativo	8
1.5. Elemento psicologico	8
1.6. Prescrizione	8
2. Funzione della Parte Speciale - 9 -	9
3. Autoriciclaggio e D.lgs 231/2001	10
3.1 Delitti in grado di generare profitto investibile e reati presupposto ex D.lgs 231/01	11
3.1.1 I reati tributari e finanziari	13
4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale	15
5. Regole generali	15
5.1 Principi generali di comportamento	16
6. Procedure specifiche	19
7. I controlli dell'OdV	20

1. La fattispecie di reato (art. 25 octies D.lgs 231/2001)¹

La legge 186/2014, in vigore dall'1.1.2015, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio all'articolo 648 ter1 c.p.^{2 3}, la cui finalità è quella di punire l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario, attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa.

L'art. 648 ter1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da

¹ Trattandosi di fattispecie delittuosa inedita per l'ordinamento giuridico nazionale e non essendoci, allo stato, precedenti giurisprudenziali in materia, la presente Parte Speciale (a partire dall'analisi della struttura del reato) è stata realizzata tenendo in debita considerazione gli orientamenti dottrinali più autorevoli, senza trascurare alcuni principi affrontati dalla Suprema Corte con riferimento all'ipotesi di riciclaggio, la cui struttura presenta forti analogie con il nuovo reato di autoriciclaggio.

² "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"

³ L'ultimo comma, come già previsto per il reato di ricettazione, stabilisce la punibilità del concorrente anche nel caso nel quale l'autore del reato presupposto non è imputabile, non punibile, ovvero quando faccia difetto una condizione di procedibilità, così come allo stesso art. 648 ter.1. c.p. è stata estesa la disciplina della confisca stabilita dall'art. 648 quater c.p.

ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Data la complessità del reato, prima di analizzare il rapporto tra autoriciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti, si procede con l'analisi dettagliata della struttura dell'art. 648ter1 e dei suoi elementi costitutivi.

1.1 Bene giuridico tutelato

Il nuovo reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto⁴ e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

Come osservato in Dottrina, la disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo e generati attraverso modalità a loro volta alterative della concorrenza), ne permette l'impiego verso ulteriori attività illecite, o direttamente

⁴ Con tale espressione, in questa specifica ipotesi, ci si riferisce al delitto non colposo, presupposto per la contestazione dell'autoriciclaggio e non all'elenco dei reati previsti dal D.lgs 231/2001.

in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai relativi competitori, rispettosi delle regole. In quest'ottica l'autoriciclaggio non si esaurisce, quindi, in una frazione del reato presupposto o in un mero *post factum* non punibile, ma rappresenta un'ulteriore diversa condotta, caratterizzata da un proprio specifico disvalore e, proprio in quanto tale, autonomamente punibile.

1.2 Soggetto attivo

L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, il cui autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo da cui è derivato il provento, oggetto di reinvestimento.

A tal proposito, si evidenzia come il contributo possa riguardare sia la fase ideativa sia la fase realizzativa del reato. Nel primo caso si parlerà di "concorso morale", che sussiste ove un soggetto faccia sorgere in altri la volontà criminosa ovvero ne rafforzi l'intento. Nel secondo caso si parlerà invece di "concorso materiale".

Vale la pena evidenziare, inoltre, che il contributo è punito sia se prestato sin dall'inizio, sia se interviene nel corso dell'attività delittuosa.

1.3 La condotta

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:

- a) sostituzione⁵;
- b) trasferimento⁶;
- c) impiego;

in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo. La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il

⁵ Sul punto si richiama la giurisprudenza in tema di riciclaggio (Cass. Pen, sez. V, 5.2.2007, n.19288), ad avviso della quale la sostituzione implica la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva "movimentati".

⁶ In tema di riciclaggio, la Cassazione penale (sentenza 6.11.2009 n. 47375), ha affermato come lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti visarebbe sostituzione. Secondo tale indirizzo, integrerebbe la fattispecie criminosa di riciclaggio "mediato" il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito.

cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 ter.1 c.p. L'elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

In attesa che si formino i primi indirizzi giurisprudenziali, con specifico riferimento alla sopracitata ipotesi di esclusione della punibilità, è stato osservato come sia tutt'altro che agevole distinguere i casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità siano oggetto di "mero utilizzo" piuttosto che di "godimento personale", ovvero possa configurarsi effettivamente la fattispecie dell'"impiego" in attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, sanzionata dall'articolo in esame.

Si evidenzia, inoltre, che la norma prevede un inasprimento della pena allorquando i fatti siano commessi all'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di "altra attività professionale".

1.4 Tentativo

Il tentativo appare configurabile qualora si faccia applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., le cui condotte (come già ricordato) sono affini al reato di autoriciclaggio⁷.

1.5. Elemento psicologico

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

1.6. Prescrizione

Con riferimento al caso in cui il reato presupposto (cfr. *supra*, nota 46) sia (per qualsiasi causa) estinto, l'art. 170 comma 1 c.p. espressamente stabilisce che la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

L'estinzione (per prescrizione) del delitto non colposo presupposto sarebbe, quindi, priva di effetti sulla configurabilità del reato di autoriciclaggio.

Si evidenzia, inoltre, che la giurisprudenza formatasi in materia di riciclaggio, non ritiene necessario accertare l'esistenza del reato non colposo con una sentenza di condanna, essendo sufficiente che

⁷ Cfr. Cass. pen., sez. V, 7.5.2010, n. 17694

il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza⁸.

2. Funzione della Parte Speciale - 9 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, Dipendenti, e Organi Sociali di Worthington S.r.l., nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

La Parte Speciale, partendo da un'analisi della struttura del reato di autoriciclaggio e dai suoi rapporti con il D.lgs 231/2001, ha la funzione di individuare le attività sensibili e di definire, quindi, linee, regole e principi di comportamento che tutti i Dipendenti e Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire la commissione del reato in parola, assicurando anche condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione dell'attività aziendale.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a. dettagliare le procedure che i Destinatari (Dipendenti, gli Organi Sociali e i Consulenti/Partner di Worthington) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

⁸ Cfr. Cass. Pen. 19.2.2014, n. 7795/14.

b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Autoriciclaggio e D.lgs 231/2001

L'art. 3 co. 5 legge 186/2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio anche nel catalogo dei reati di cui al D.lgs 231/01, la cui consumazione è in grado di attivare il meccanismo sanzionatorio nei confronti degli enti.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio (cfr. *supra* capitolo 56) rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.lgs 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter¹ c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- i) sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;

- ii) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- iii) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

3.1 Delitti in grado di generare profitto investibile e reati presupposto ex D.lgs 231/01

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, costituisce (come già anticipato) il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale.

A tal proposito, si possono individuare le seguenti macro categorie di reati:

- a) i delitti contro il patrimonio;
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione;
- c) i reati societari;

- d) i delitti contro la fede pubblica e contro l'industria e il commercio;
- e) i reati di criminalità organizzata;
- f) i reati tributari/finanziari.

Con riferimento alle categorie sopramenzionate, si deve effettuare una ulteriore distinzione tra:

1. reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda ha già provveduto alla mappatura in considerazione del loro potenziale rischio di verifica.

Fanno parte di tale categorie i reati sub a), b), c) e d) in relazione ai quali si richiamano tutti i principi di comportamento e i presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, rimandando anche alle relative parti speciali del modello;

2. reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda non ha provveduto alla mappature, in considerazione della remota possibilità di verifica dei medesimi, in relazione all'attività aziendale svolta.

Fanno parte di questa categoria i reati sub e);

3. reati non ricompresi nell'elenco dei reati presupposto.

Fanno parte di questa categoria i reati sub f)

3.1.1 I reati tributari e finanziari

Sebbene i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 non rientrino nella categoria dei reati presupposto di cui al d.lgs 231/2001, l'impiego in attività economico/commerciali di somme provenienti da risparmi fiscali fraudolenti è astrattamente in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio.

Nel caso di reati tributari, che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti⁹;

⁹ E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici¹⁰;
- c) dichiarazione infedele¹¹;
- d) omessa dichiarazione¹²;
- e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti¹³;
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili¹⁴;
- g) omesso versamento di ritenute certificate¹⁵;

¹⁰ Fuori dei casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione.

¹¹ Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila;
 b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

¹² E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila.

Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

¹³ E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

¹⁴ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

¹⁵ È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla

- h) omesso versamento di IVA¹⁶;
- i) indebita compensazione¹⁷;
- j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte¹⁸;

4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale

I principali processi sensibili sono elencati nell'allegato A della parte generale.

5. Regole generali

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice etico di Flowserve nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

¹⁶ La disposizione di cui all' articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

(La Corte Costituzionale, con sentenza 8 aprile 2014, n. 80 (in Gazz.Uff., 16 aprile, n. 17), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38).

¹⁷ La disposizione di cui all' articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.

¹⁸ E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

5.1 Principi generali di comportamento

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 58.1., in relazione alle categorie di reato sub a), b), c) e d), la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Worthington (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla

registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;

2. assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

1. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;

2. omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;

3. richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;

4. accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;

5. riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente

e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Si richiamano, inoltre, le regole di comportamento previste nelle Parti Speciali del Modello n. 1, 2 e 5.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti, in base ai quali le decisioni in materia di pagamenti possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposto, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
- verifica della coerente e corretta applicazione dei poteri autorizzativi di spesa e investimento;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta;
- massima riduzione dell'utilizzo di denaro contante.

6. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nel precedente capitolo 60, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella Parte generale del Modello, anche le procedure previste nelle Parti speciali n. 1, 2 e 5, da intendersi qui richiamate.

L'azienda prevede, inoltre, le seguenti procedure utili anche al fine di prevenire eventuali illeciti tributari/fiscali:

a) I controlli sui bilanci e gli audit su aspetti amministrativi/contabili, oltre ad essere soggetti a controlli interni, sono sottoposti a verifica da parte di una società di revisione esterna. Esistono, inoltre, audit da parte di casa madre che coinvolgono anche gli aspetti contabili e la sox.

b) Sia il ciclo attivo, sia il ciclo passivo sono proceduralizzati e prevedono l'utilizzo di un sistema gestionale (il cui accesso è regolato da specifiche autorizzazioni).

c) I pagamenti bancari si basano su di un sistema di poteri a firma congiunta

d) L'utilizzo del contante è ridotto al minimo.

e) Le esportazioni soggette alla disciplina "Dual Use" sono supervisionate da un apposito responsabile. La società ha inoltre

implementato una specifica procedura che consente la verifica sistematica del destinatario dell'ordine.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
